

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

192° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	51
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	53
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	»	61
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	65
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	99
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	103

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) .....	<i>Pag.</i>	3
3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa).....	<i>Pag.</i>	49

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	105
Schengen.....	»	107

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	110
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	»	114
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri.....	»	116

---

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i>	117
---------------------------	-------------	-----

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

4<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
ZANOLETTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1692)** *Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari*

**(1471)** *BORDON ed altri. – Apposizione obbligatoria delle impronte digitali sulle carte d'identità*

**(1477)** *Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il senatore RIPAMONTI ricorda che il termine per la presentazione dei subemendamenti in Assemblea è fissato per le ore 19 di oggi: richiama dunque l'attenzione del Presidente sull'eventualità che le Commissioni non concludano l'esame nella seduta in corso, nonché sulla mancanza del parere della Commissione bilancio in relazione ad un certo numero di emendamenti.

Si associa il senatore PASSIGLI, che rappresenta l'esigenza di fissare sin d'ora un termine più congruo per i subemendamenti in Aula.

Il presidente ZANOLETTI assicura che se le Commissioni concluderanno l'esame in sede referente in un tempo non compatibile con il citato termine per subemendamenti in Aula, egli rappresenterà la questione al Presidente del Senato. Quanto al parere della 5<sup>a</sup> Commissione, confida di poterne disporre anche durante la seduta in corso.

Il senatore Massimo BRUTTI, quindi, presenta l'emendamento 1.77 (testo2), conforme al parere della Commissione bilancio.

Si procede quindi alla formulazione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti.

Il senatore BOSCETTO, relatore per la Commissione affari costituzionali, anche a nome del presidente Zanoletti, relatore per la Commissione lavoro, esprime un parere positivo sull'emendamento 1.55, sostanzialmente identico all'1.90, da lui presentato insieme al relatore Zanoletti, sull'emendamento 1.23, identico all'1.85, da lui presentato insieme al relatore Zanoletti, sull'emendamento 1.29 e sull'emendamento 1.80, corrispondente nel contenuto, ma a suo avviso con migliore formulazione, agli emendamenti 1.20 e 1.38. Si pronuncia in senso positivo, inoltre, sugli emendamenti 1.16 e 1.24, che in forma identica propongono di sostituire il comma 6 dell'articolo 1, purché siano integrati con un riferimento anche alle violazioni delle norme di carattere assistenziale, raccomandando, in tal caso, di integrare di conseguenza anche l'articolo 33 della legge n. 189 del 2002. In riferimento a questi ultimi emendamenti, dichiara dunque di ritirare gli emendamenti 1.87, 1.88, 1.86 e 1.89, che incidono parzialmente sullo stesso comma 6 dell'articolo 1.

Il senatore FABBRI per l'emendamento 1.16 e il senatore EUFEMI per l'emendamento 1.24 dichiarano di accogliere la richiesta di integrazione appena formulata dal relatore Boschetto (1.16 (testo 2) e 1.24 (testo 2))

Il relatore BOSCETTO, quindi, esprime un parere favorevole anche sul subemendamento 1.92/1, riferito all'emendamento 1.92 dei relatori, chiedendo tuttavia ai proponenti una modifica formale e una, di carattere più sostanziale, consistente nel riferimento ai soli casi di cui alla stessa lettera a) in cui si inserisce la disposizione aggiunta.

A nome dei proponenti, il senatore CALDEROLI riformula in tal senso il subemendamento (1.92/1 (testo 2)).

Il relatore BOSCETTO esprime parere positivo sull'emendamento 1.31, identico all'emendamento 1.91 a sua firma e si sofferma, quindi, sul-

l'emendamento 1.62, manifestando un orientamento positivo ove ne sia omissa il riferimento finale alle formule previste dagli articoli del codice di procedura penale, citati nello stesso emendamento.

Il senatore BATTISTI dichiara di voler mantenere il testo originario dell'emendamento.

Il relatore BOSCETTO, quindi, esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.22 e sul 2.6, in parte coincidente con il 2.30 dei relatori. Il suo parere è favorevole anche sull'emendamento 2.7, identico al 2.31 dei relatori, e sul 2.8, identico al 2.35 dei relatori. Quanto all'emendamento 2.25, manifesta la possibilità di un parere favorevole, ove la proposta sia modificata in senso integrativo del comma 7 piuttosto che sostitutivo di una sua parte. Esprime un parere favorevole, infine, sull'emendamento x1.1 del Governo, riferito al disegno di legge di conversione in legge. Egli si rimette quindi alla valutazione del Governo in merito all'emendamento 1.37, che considera ragionevole anche se potrebbe determinare complicazioni amministrative, sull'emendamento 1.40, sull'emendamento 1.21, sull'emendamento 1.11 e sull'emendamento 2.22.

Ritira, anche a nome del relatore Zanoletti, gli emendamenti 1.66 e 2.32 e illustra l'emendamento 1.100, di contenuto esclusivamente formale. Quanto all'emendamento 2.38, proposto dai relatori, ne riformula il contenuto (2.38 (testo 2)) integrandolo in conformità al subemendamento 1.92/1 (testo 2).

Su tutti gli altri emendamenti esprime un parere negativo: in particolare, l'emendamento 1.67 risulta superfluo dopo una recente circolare del Ministero del lavoro; l'emendamento 1.75 incide su una definizione contenuta della legge n. 189 del 2002; l'emendamento 1.12 vorrebbe introdurre una sorta di autocertificazione da parte del lavoratore extracomunitario, che appare eccessiva e superflua e tale probabilmente da deresponsabilizzare il datore di lavoro; gli emendamenti 1.3 e 1.18, di contenuto identico, sono in effetti soddisfatti dalla citata circolare del Ministero del lavoro, ove si precisa che il rapporto di lavoro si intende iniziato il 10 settembre 2002; l'emendamento 1.58 introduce formalità non proporzionate al caso, alle quali sarebbe preferibile, semmai, una comunicazione mediante fonogramma; l'emendamento 1.59, ancorché pertinente sotto il profilo tecnico, non risulta necessario e potrebbe determinare inconvenienti interpretativi; l'emendamento 1.2 appare ben articolato ma interferisce con il citato decreto del Ministro del lavoro; l'emendamento 1.46 è formulato in modo tecnicamente pregevole ma è tale da poter alterare la normativa vigente in materia; l'emendamento 2.15 riduce il rigore del controllo sugli ingressi dei lavoratori stagionali, che invece deve essere adeguato al caso specifico ma altrettanto severo; infine, l'emendamento 2.28 riproduce una disposizione che era stata introdotta a suo tempo in sede di esame del disegno di legge che ha dato luogo alla legge n. 189 del 2002, disposizione che fu omissa dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, esprime un orientamento generalmente conforme a quello appena esposto dal relatore. Precisa, quindi, alcuni elementi di parziale distinzione dai pareri dello stesso relatore. Quanto agli emendamenti 1.49 e seguenti, fino all'emendamento 1.51, invita i proponenti a ritirarli, manifestando comprensione per le finalità perseguite, che però ad avviso del Governo sarebbero compromesse dal rischio di ulteriori complicazioni nelle procedure di regolarizzazione. Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 1.12, dato che in materia sono stati ormai adottati moduli a stampa che dovrebbero essere modificati in conseguenza dell'emendamento; invita a ritirare anche l'emendamento 1.14. Quanto all'emendamento 1.58, esprime un parere contrario perché esso prevede forme eccessive di comunicazione e dissente anche dall'indicazione di limitare la comunicazione alla sola forma del fonogramma, perché essa può ben essere realizzata con altre modalità. Sull'emendamento 1.37 esprime un parere favorevole, anche se la modifica esige analogo integrazione dell'articolo 33 della legge n. 189 del 2002. Quanto agli emendamenti 1.20, 1.38 e 1.80, di contenuto analogo, esprime una preferenza per l'emendamento 1.38, che a suo parere contiene una formula più adeguata; precisa, a tale riguardo, che la modifica esige una corrispondente integrazione dello stesso articolo 33 della legge n. 189. In merito agli emendamenti 1.16 e 1.24, come riformulati dai proponenti su richiesta dei relatori, osserva che essi potrebbero essere ulteriormente integrati e in tal senso di riserva di formulare specifiche proposte per la discussione in Assemblea, confermando comunque il giudizio positivo già manifestato dal relatore. Anche per l'emendamento 1.40, sul quale esprime un parere favorevole, raccomanda l'esigenza di una corrispondente integrazione dell'articolo 33, più volte citato. Sull'emendamento 1.2 formula un invito al ritiro, considerato che sulla stessa materia interviene il recente decreto del Ministro del lavoro. Analogo invito formula anche per l'emendamento 1.21. In merito all'emendamento 1.62, condivide le indicazioni del relatore Boschetto, perché l'ultimo riferimento potrebbe creare qualche confusione; in ogni caso sarebbe necessario adeguare di conseguenza l'articolo 33 della legge n. 189 del 2002.

In proposito il senatore BATTISTI conferma l'intenzione di mantenere l'emendamento nel testo originario, perché altrimenti sarebbero esclusi alcuni casi importanti, come ad esempio le cause di estinzione del reato, in particolare l'amnistia e la prescrizione, rilevate nel dibattito. Insiste, inoltre, per la votazione degli emendamenti a sua firma dei quali il rappresentante del Governo ha chiesto il ritiro.

Secondo il sottosegretario MANTOVANO, per i casi richiamati dal senatore Battisti si applicherebbe la norma generale disposta all'inizio della stessa lettera c).

Il senatore BATTISTI osserva che quella disposizione è comunque limitata e non comprenderebbe tutti i casi da lui indicati.

Il sottosegretario MANTOVANO a sua volta fa notare che alcuni casi sarebbero opportunamente esclusi, ad esempio una causa estintiva del reato, come la prescrizione, che di per sé non faccia venir meno la pericolosità dell'interessato. D'altra parte, egli si riserva di compiere una valutazione definitiva al riguardo. Quanto all'emendamento 1.22, invita i proponenti a ritirarlo, così come per l'emendamento 1.11, riguardo al quale manifesta la disponibilità del Governo verso un eventuale ordine del giorno che postuli l'opportunità di controlli rigorosi sull'eventuale trasferimento dell'onere a carico del lavoratore.

Il senatore PAGLIARULO, proponente dell'emendamento 1.11, raccomanda di considerare la proposta insieme a quella contenuta nell'emendamento 1.5: in tal modo, infatti, si comprende che un impegno meno oneroso può essere integrato da una sanzione severa per l'eventuale, abusivo, trasferimento dell'onere a carico del lavoratore. Insiste comunque per la votazione dei predetti emendamenti.

Il sottosegretario MANTOVANO fa notare che sull'emendamento 1.5 vi è un parere negativo della Commissione bilancio. Esprime poi un parere negativo sull'emendamento 2.22, precisando che il sistema in uso è quello dei rilievi fotodattiloscopici. Quanto all'emendamento 2.25, invita i proponenti a ritirarlo, preannunciando due emendamenti per la discussione in Assemblea, in corso di definizione e sollecitati dall'Autorità garante per la tutela dei dati personali, che possono ben corrispondere all'esigenza prospettata nell'emendamento in esame.

Sugli emendamenti dei relatori, pronuncia infine un parere favorevole.

Il senatore CALDEROLI ritira quindi l'emendamento 1.68.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in titolo.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.19, 1.67, 1.72, 1.52, 1.49, 1.73, 1.71, 1.51, 1.4 e 1.74.

Sono quindi accolti gli emendamenti 1.55 e 1.90, posti congiuntamente ai voti in quanto identici. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.54, 1.30 e 1.32.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.75, 1.33, 1.34 e 1.35.

Dopo che il senatore FABBRI, aderendo all'invito rivolto dal sottosegretario MANTOVANO, ha ritirato gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14

e 1.15, e dopo la reiezione dell'emendamento 1.50, viene accolto l'emendamento 1.100.

Sono altresì accolti gli emendamenti 1.85 e 1.23, posti congiuntamente ai voti in quanto identici. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.53, 1.76 e 1.48. Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, e respinti, gli emendamenti 1.3 e 1.18.

Sono altresì respinti, con votazioni separate, gli emendamenti 1.5 e 1.77(testo 2), mentre è accolto l'emendamento 1.29. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.56 e 1.57, mentre gli emendamenti 1.65 e 1.78, in quanto di identico contenuto, sono posti congiuntamente ai voti e respinti. Con distinte e successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.36, 1.6, 1.58, 1.7, 1.8 e 1.79.

Il senatore EUFEMI ritira quindi gli emendamenti 1.27 e 1.26 e illustra il seguente ordine del giorno:

0/1692/2/1 e 11

EUFEMI, MAFFIOLI, TREMATERRA

«Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge 1692, «Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari»,

valutato l'articolo 1, comma 5 dello stesso decreto-legge;

valutata altresì la necessità di tenere conto della flessibilità del lavoro in alcuni comparti dell'economia nazionale e in particolare nell'agricoltura, nei servizi e soprattutto nel turismo, che utilizzano contratti a tempo determinato, di periodi inferiori ad un anno,

impegna il Governo:

a trovare adeguata soluzione per tali comparti nell'ambito del decreto annuale sui flussi di immigrazione».

Con il parere favorevole del relatore BOSCETTO e del sottosegretario MANTOVANO, l'ordine del giorno è quindi posto ai voti e accolto.

Vengono quindi accolti l'emendamento 1.37 e – dopo la reiezione dell'emendamento 1.20 – l'emendamento 1.38, restando conseguentemente preclusa la votazione sull'emendamento 1.80.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e accolti, gli emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.24 (testo 2), risultando conseguentemente precluso l'emendamento 1.59.



Dopo la reiezione degli emendamenti 1.39 e 1.41, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 1.40 e respingono gli emendamenti 1.81, 1.2, 1.42, nonché – dopo il ritiro dell'emendamento 1.21 da parte del senatore EUFEMI – l'emendamento 1.46 e gli emendamenti 1.43 e 1.82, questi ultimi posti congiuntamente ai voti in quanto entrambi soppressivi della lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 1.

Le Commissioni riunite accolgono quindi il subemendamento 1.92/1 (testo 2) nonché l'emendamento 1.92, nel testo integrato a seguito dell'accoglimento del predetto subemendamento.

Il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.64, 1.83, 1.9, 1.1, 1.60 e 1.47.

Dopo la reiezione dell'emendamento 1.44, sono accolti gli emendamenti 1.31 e 1.91, posti congiuntamente ai voti in quanto identici. Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.45, 1.84, 1.10 e 1.61, mentre è accolto l'emendamento 1.62, sul quale si esprimono favorevolmente sia il rappresentante del GOVERNO, sia il relatore BOSCETTO, il quale non insiste sulla proposta di riformulazione precedentemente prospettata.

Dopo la reiezione dell'emendamento 1.69, il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 1.28. Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.63, 1.22 e 1.11, mentre l'emendamento 1.70 viene ritirato dai proponenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.1 e 1.0.4.

In sede di articolo 2, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.21, 2.29, 2.9 nonché gli emendamenti 2.2 e 2.10, che sono invece posti ai voti congiuntamente, in quanto entrambi soppressivi del comma 3 dell'articolo 2.

Viene quindi accolto l'emendamento 2.6, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 2.30, 2.33, 2.34, 2.36 e 2.37. Sono altresì accolti gli emendamenti 2.7 e 2.31, posti congiuntamente ai voti in quanto identici. Sono invece respinti gli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.3.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 2.38(testo 2), secondo la formulazione proposta dal senatore BOSCETTO al fine di integrare il testo originario dell'emendamento con una disposizione analoga a quella contenuta nel subemendamento 1.92/1.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.24, 2.15 e 2.4, mentre sono accolti gli emendamenti 2.8 e 2.35, posti congiuntamente ai voti in quanto identici.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.25 e 2.11. Sono altresì respinti gli emendamenti 2.5, 2.12 e 2.26, posti congiuntamente ai voti in quanto tutti soppressivi del comma 9 dell'articolo 2.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.27, 2.14, 2.13, 2.20, 2.17, 2.16, 2.19, 2.18, 2.1 2.28.

Il PRESIDENTE avverte che si è conclusa la votazione sugli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 195.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento x1.1, riferito al disegno di legge di conversione.

L'emendamento x1.1 è pertanto posto ai voti e accolto.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione sugli emendamenti è conclusa.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DEL PENNINO annuncia il suo voto di astensione.

Il senatore BATTAFARANO ricorda che il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo ha presentato un proprio disegno di legge, n. 1477, in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, il contenuto del quale è stato in larga misura ripreso negli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo medesimo al decreto-legge n. 195. Su di essi, peraltro, il Governo ha manifestato una posizione di chiusura che induce la sua parte politica ad astenersi nel voto conclusivo dell'esame in sede referente. Il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo si riserva comunque di valutare eventuali modifiche dell'atteggiamento dell'Esecutivo nel corso della discussione in Assemblea e non mancherà di adeguare la propria posizione, ove vengano meno ovvero si attenuino le predette preclusioni.

Poiché nessun altro chiede di intervenire per dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori Boschetto e Zanoletti il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge n. 195, nel testo emendato, di proporre l'assorbimento dei disegni di legge n. 1477 e n. 1471 e di chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi concluso l'esame congiunto dei disegni di legge all'ordine del giorno, la seduta del Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>, già convocata per questa sera alle ore 20,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1692****al testo del decreto-legge****1.19**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 1 sostituire le parole: «Chiunque nell'esercizio di un'attività d'impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato» con le seguenti: «Fatti salvi i soggetti di cui all'articolo 33 comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, i datori di lavoro che hanno occupato»;*

*Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire la parola: «può» con la seguente: «possono».*

---

**1.67**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «ha occupato» inserire le seguenti: «in maniera continuativa».*

---

**1.72**

VIVIANI, BATTAFARANO, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei tre mesi antecedenti la» con le seguenti: «antecedentemente alla».*

---

**1.52**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, ha occupato, anche non continuativamente per un periodo complessivamente non inferiore a sei mesi.».*

---

**1.49**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, ha occupato, anche non continuativamente per un periodo complessivamente non inferiore a quattro mesi.».*

---

**1.73**

VIVIANI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei tre mesi antecedenti la» con le seguenti: «entro tre mesi dalla».*

---

**1.71**

VIVIANI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei tre mesi» con le seguenti: «per almeno tre mesi».*

---

**1.68**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**1.51**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo le parole: «nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «, anche non continuativamente per un periodo complessivamente non inferiore a sessanta giorni».*

---

**1.4**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «centoventi».*

---

**1.74**

VIVIANI, BATTAFARANO, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 1 sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».*

---

**1.55**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro la data dell'11 novembre 2002».*

---

**1.90**BOSCATO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro la data dell'11 novembre 2002».*

---

**1.54**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».*

---

**1.30**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**1.32**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**1.75**

BASSANINI, VIVIANI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Ai commi 1, 4 e 5 sostituire le parole: «Prefettura-Ufficio territoriale del Governo» con le seguenti: «Ufficio territoriale del Governo».*

---

**1.66**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, a proprie spese.».*

---

**1.33**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 10 giugno 2002, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei modi e nei termini stabiliti ai commi 1 e 2. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro di validità pari a due anni».

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 1, sostituire le parole: «1.420.160» con «2.130.160» e le parole: «5.955.640» con «8.933.460»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «1.267.443» con «1.895.164» e le parole: «1.861.548» con «2.792.322».*

---

**1.34**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato, nel territorio dello Stato, un'attività non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 26 della legge 25 luglio 1998, n. 286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Go-



verno competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validità pari a due anni».

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 1, sostituire le parole: «1.420.160» con «2.130.160» e le parole: «5.955.640» con «8.933.460»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «1.267.443» con «1.895.164» e le parole: «1.861.548» con «2.792.322».*

---

### **1.35**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'indicazione» inserire le seguenti: «della data d'inizio stabilita a partire dal 10 giugno 2002,».*

---

### **1.12**

FABBRI, BARELLI

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) copia sottoscritta della dichiarazione d'impegno a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno, corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore extracomunitario, relativa alle generalità dello stesso, alla data di ingresso in Italia ed alla data di inizio del rapporto di lavoro;».*

---

### **1.50**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAI DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno».*

---

**1.100**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato», inserire le seguenti: «ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno».*

*Conseguentemente sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera.*

---

**1.85**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**1.23**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**1.53**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre mesi».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre mesi».*

---

**1.76**

VIVIANI, PILONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «di durata non inferiore ad un anno» con le seguenti: «di durata non inferiore a sei mesi».*

---

**1.48**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi».*

---

**1.3**

VALDITARA

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui data di inizio non può essere successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**1.18**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui data di inizio non può essere successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**1.5**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «700», con la seguente: «300».*

*Conseguentemente diminuire di pari importo lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2002.*

---

**1.13**

FABBRI, BARELLI

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

*«b-bis. dichiarazione sottoscritta dal lavoratore extracomunitario, relativa alle sue generalità, alla data di ingresso in Italia ed alla data di inizio del rapporto di lavoro».*

---

**1.77**

VIVIANI, BRUTTI Massimo

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. Al comma 3, lettera a), dell'articolo 33 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 le parole: "pari all'importo trimestrale" sono sostituite con: "pari alla metà dell'importo trimestrale".*

*3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-bis, valutato in euro 100 milioni per l'anno 2002 e in euro 50 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:*

*a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono abrogate;*

*b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea";*

*c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».*

---

**1.77 (testo 2)**

VIVIANI, BRUTTI Massimo

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al comma 3, lettera a), dell'articolo 33 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 le parole: "pari all'importo trimestrale" sono sostituite con: "pari alla metà dell'importo trimestrale".

---

**1.14**

FABBRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È consentita l'assunzione del lavoratore extracomunitario con contratto a tempo determinato della durata di un anno, prorogabile, con il consenso del lavoratore, per un ulteriore anno e per una sola volta».

---

**1.15**

FABBRI

*Dopo il comma 3... inserire il seguente:*

«3-ter. I soggetti di cui al comma 1, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione, possono stipulare con il lavoratore extracomunitario un contratto di lavoro subordinato, ai sensi del precedente comma 3, lettera a). In tal caso, il permesso di soggiorno di cui al successivo comma 5 ha validità dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione».

---

**1.29**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 4, sopprimere la parola: «regionale».*

---

**1.56**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.57**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 4, secondo periodo, premettere, le seguenti parole: «Entro sette giorni».*

---

**1.65**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere, in fine, le parole: «di validità pari ad un anno».*

---

**1.78**

VIVIANI, BASSANINI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, DATO, TREU

*Al comma 4, sopprimere le parole: «di validità pari ad un anno».*

---

**1.36**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire, in fine, le parole: «ad un anno», con le seguenti: «a due anni».*

---

**1.6**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta».*

---

**1.58**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 5, dopo le parole: «la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo», inserire le seguenti: «mediante notificazione nelle forme previste dagli articoli 148 e 149 del codice di procedura penale».*

---

**1.7**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.8**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «dell'esistenza di un rapporto di lavoro», fino a: «non inferiore ad un anno, nonché».*

---

**1.79**

VIVIANI, PILONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ogni due anni e un rapporto a tempo determinato ogni anno».*

---

**1.27**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiore ad un anno», con le seguenti: «non inferiore a sei mesi».*

---

**1.26**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiore ad un anno», con le seguenti: «non inferiore a nove mesi».*

---

**1.37**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 5, in fine, dopo le parole: «posizione contributiva», inserire le seguenti: «previdenziale ed assistenziale».*

---

**1.20**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «della manodopera occupata», con le seguenti: «del lavoratore regolarizzato ai sensi del presente decreto-legge».*

---

**1.38**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «della manodopera occupata», con le seguenti: «del lavoratore extracomunitario interessato».*

---

**1.80**

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, DATO, MONTAGNINO, TREU

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «della manodopera occupata», con le seguenti: «dello stesso lavoratore».*

---



**1.16**

FABBRI

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale e previdenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari, indicati nella dichiarazione di emersione, compiute fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostantivi al rilascio del permesso di soggiorno».*

---

**1.16 (testo 2)**

FABBRI

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari, indicati nella dichiarazione di emersione, compiute fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostantivi al rilascio del permesso di soggiorno».*

---

**1.24**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 6, sostituire, il primo periodo con il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale e previdenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari, indicati nella dichiarazione di emersione, compiute fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostantivi al rilascio del permesso di soggiorno».*

---

**1.24 (testo 2)**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 6, sostituire, il primo periodo con il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari, indicati nella dichiarazione di emersione, compiute fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostantivi al rilascio del permesso di soggiorno».*

---

**1.59**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 6, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi 1 e 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro» con le seguenti: «Per i soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi 1 e 3, sono estinti i reati relativi alla violazione delle norme in materia di soggiorno, di lavoro».*

---

**1.87**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario» con le seguenti: «non sono punibili né sanzionabili per le violazioni delle norme in materia tributaria, previdenziale ed assistenziale, nonché di quelle comunque connesse al soggiorno e al lavoro nel territorio dello Stato».*

---

**1.88**

BOSCETTO *Relatore*

*Al comma 6, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ovvero nel caso di reiezione dell'istanza di regolarizzazione per motivazioni diverse dalla infedele dichiarazione degli interessati».*

---

**1.86**

BOSCETTO *Relatore*

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Altresì non sono sanzionabili le violazioni delle disposizioni di carattere previdenziale inerenti al rapporto di lavoro pregresso e regolarizzato».*

---

**1.89**

BOSCETTO *Relatore*

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «non punibilità» inserire le seguenti: «e di non sanzionabilità».*

---

**1.39**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente decreto-legge, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, di lavoro e di carattere finanziario e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni».*

---

**1.41**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 7, dopo le parole: «con proprio decreto,» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

---

**1.40**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 7, primo periodo, in fine, dopo le parole: «posizione contributiva» aggiungere le seguenti: «previdenziale ed assistenziale».*

---

**1.81**

BATTAFARANO, VIVIANI, BASSANINI, DI SIENA, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.2**

VALDITARA

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il versamento del contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore, di cui alla lettera b) del comma 3, determina l'estinzione di ogni obbligazione per contributi e premi, sanzioni civili, interessi di mora o compensativi, nonché per sanzioni amministrative, anche di carattere formale non comportanti l'omissione di contributi e premi, relativi a periodi di lavoro di qualunque durata antecedenti il periodo di tre mesi di cui al presente comma 1».*

---

**1.42**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per la denuncia di periodi di lavoro antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 1, sostituire le parole: «1.420.160» con: «2.840.320» e le parole: «5.955.640» con: «11.911.280»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «1.267.443» con: «2.534.886» e le parole: «1.861.548» con le seguenti: «3.723.096».*

---

**1.21**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli eventuali premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».*

---

**1.46**

DEL PENNINO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

*a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286/98; o un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica anche se il provvedimento non è stato eseguito e il destinatario è trattenuto presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza;*

*b) che appartengano ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646;*

c) nei cui confronti sia stata emessa un'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato;

d) che siano entrati clandestinamente nel territorio nazionale, dopo essere stati respinti alla frontiera;

e) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;

f) che siano stati arrestati in flagranza per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione;

g) che siano stati sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con decreto di archiviazione o con sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto;

h) si trovino nelle condizioni di cui all'art.13, comma 13, del decreto legislativo n.286/98».

---

### 1.43

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

---

### 1.82

VIVIANI, BASSANINI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

---

### 1.92/1

CALDEROLI, PIROVANO, STIFFONI, VANZO

*All'emendamento 1.92, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui al comma 2, articolo 3, della legge 30 luglio 2002,*

n. 189, vengono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente legge».

---

### **1.92/1 (testo 2)**

CALDEROLI, PIROVANO, STIFFONI, VANZO

*All'emendamento 1.92 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui al comma 2, articolo 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera».*

---

### **1.92**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**1.64**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale».

---

**1.83**

BRUTTI Massimo, VIVIANI

*Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del testo unico approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998;».

---

**1.9**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole:* «provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un».

---

**1.1**

VALDITARA

*Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ad eccezione di coloro nei confronti dei quali il prefetto, effettuati adeguati accertamenti circa la reale esistenza del rapporto di lavoro e la condotta dei lavoratori medesimi, abbia disposto la revoca del provvedimento di espulsione. La revoca non si adotta nel caso di lavoratori che, già espulsi, abbiano lasciato il territorio nazionale ovvero che a seguito di intimazione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera si siano resi irreperibili, nonché di lavoratori che siano stati denunciati per qualsiasi reato commesso nel territorio nazionale;».

---



**1.60**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «convalidato dall'autorità giudiziaria».*

---

**1.44**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

---

**1.31**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «o dell'Unione europea».*

---

**1.91**

BOSCETTO *Relatore*

*Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «o dell'Unione europea».*

---

**1.45**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato, in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 e 381 del codice di procedura penale».*

---

**1.84**

BRUTTI Massimo, VIVIANI

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) che risultino condannati, anche non in via definitiva, con sentenza pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale».

---

**1.10**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «che risultino denunciati» con le seguenti: «per i quali sia intervenuta sentenza di condanna, anche non definitiva, in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea».*

---

**1.61**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 8, lettera c), sostituire la parola: «denunciati» con le seguenti: «condannati con sentenza anche non definitiva».*

---

**1.62**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi di archiviazione previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e nei casi di non luogo a procedere di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, e comunque con le formule previste dagli articoli citati».*

---

**1.69**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis che abbiano rilasciato false generalità».

---

**1.28**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**1.47**

DEL PENNINO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, le disposizioni del presente articolo non si applicano nemmeno ai rapporti di lavoro riguardanti extracomunitari ai quali sia stato intimato di lasciare il territorio dello Stato per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che, sulla base di dati obiettivi che documentino l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto, l'autorità che ha emanato il provvedimento accerti che sussistono le condizioni per la revoca dell'intimazione».

---

**1.63**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto».*

---

**1.22**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 9, sostituire le parole: «del presente decreto» con la seguente: «vigenti».*

---

**1.11**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È altresì punibile con un'ammenda pari al quintuplo del contributo forfettario di cui alla lettera b) del comma 3 chiunque addebiti al lavoratore extracomunitario da regolarizzare tutte o in parte le spese relative alla regolarizzazione medesima, comprese le somme relative ai contributi previdenziali pregressi».*

---

**1.70**

CALDEROLI, PIROVANO, STIFFONI, VANZO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*«9-bis). Il numero massimo previsto di lavoratori extracomunitari da regolarizzare è stabilito nell'ammontare di 30.000 unità».*

---

**1.0.2**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare)*

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: «ha occupato», sono inserite le seguenti: «, anche non continuativamente per un periodo complessivo comunque non inferiore a sessanta giorni».

2. All'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

*"3-bis. Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza*

a familiari affetti da patologie o *handicap*, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera *a*) del presente articolo, è dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di esso".

3. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La previsione di cui al comma 1, lettera *b*), non si applica ai contratti di soggiorno per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza"».

---

### 1.0.3

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare)*

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ha occupato", sono inserite le seguenti: ", anche non continuativamente per un periodo complessivo comunque non inferiore a sessanta giorni"».

---

### 1.0.1

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La previsione di cui al comma 1, lettera *b*), non si applica ai contratti di soggiorno per lavoro domestico di sostegno al bisogno fa-

miliare ovvero di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza"».

---

#### 1.0.4

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare)*

1. All'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o *handicap*, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera *a*) del presente articolo, è dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di esso"».

---

#### Art. 2.

#### 2.21

DI SIENA, FLAMMIA, LONGHI, MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, PAGLIARULO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. I commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *g*) della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono abrogati».

---

**2.29**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato».*

---

**2.9**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 1, in fine, sopprimere le parole da: «salvo che risultino» fino alla fine del comma.*

---

**2.2**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.10**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.6**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**2.30**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 3, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**2.7**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 3, sostituire la parola: «modificato» con la seguente: «introdotto».*

---

**2.31**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 3, sostituire la parola: «modificato» con la seguente: «introdotto».*

---

**2.22**

BASSANINI, BATTAFARANO, VIVIANI, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Ai commi 3 e 6, sostituire la parola: «fotodattiloscopici», con la parola: «dattiloscopici».*

---

**2.23**

BASSANINI, VIVIANI, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Al comma 3, dopo le parole: «sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici», inserire le parole: «al momento della consegna della carta d'identità elettronica, la quale, di norma, viene rilasciata».*

---

**2.3**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e 3».*

---



**2.32**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «ultimo periodo».*

---

**2.38**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La lettera a), del comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**2.38 (testo 2)**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La lettera a), del comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia

dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui al comma 2, articolo 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono decurtate nello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera».

---

## 2.24

VIVIANI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il terzo periodo è abrogato».

---

## 2.33

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 5, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

## 2.15

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Al comma 5, aggiungere le seguenti parole: «ovvero, per lavoratori stagionali stranieri che richiedono il permesso di soggiorno di durata non superiore a tre mesi».*

---

**2.4**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.34**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore**Al comma 6, sostituire le parole: «approvato con», con le seguenti: «di cui al».*

---

**2.8**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 36 del», inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al».*

---

**2.35**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore**Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 36 del», inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al».*

---

**2.25**

BASSANINI, BATTAFARANO, VIVIANI, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Al comma 7, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 5», fino alla fine del comma, con le seguenti: «Si applica il disposto del precedente comma 6».*

---

**2.36**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 7, sostituire le parole: «approvato con», con le seguenti: «di cui al».*

---

**2.11**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.37**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 8, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**2.5**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere il comma 9.*

---

**2.12**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Sopprimere il comma 9.*

---

**2.26**

BASSANINI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Sopprimere il comma 9.*

---

**2.27**

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, BASSANINI, BRUTTI Massimo, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 9, sostituire le parole da: «abbiano sostenuto» fino alla fine con le seguenti: «abbiano stipulato regolare contratto di locazione e sostengano le spese per l'affitto di un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente la quota della somma relativa, comunque fino a un massimo di un quarto dell'importo mensile complessivo».*

---

**2.14**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 9, sostituire le parole: «per fornire un» con le seguenti: «per l'affitto di un».*

---

**2.13**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN, TURRONI

*Al comma 9, dopo le parole: «fornire un alloggio» inserire le seguenti: «purché non di loro proprietà».*

---

**2.20**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 9, dopo la parola: «alloggio» inserire le seguenti: «al lavoratore e al suo nucleo familiare».*

---

**2.17**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 9, sostituire le parole: «un terzo dell'importo complessivo mensile» con le seguenti: «un quinto dell'importo complessivo mensile».*

---

**2.16**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 9, sostituire le parole: «un terzo dell'importo complessivo mensile» con le seguenti: «un quarto dell'importo complessivo mensile».*

---

**2.19**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «importo complessivo mensile» aggiungere le seguenti: «dei costi sostenuti per l'alloggio».*

---

**2.18**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In esecuzione di quanto previsto alla lettera b) del medesimo articolo di legge, il datore di lavoro si impegna al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore e del suo nucleo familiare nel paese d'origine. Per questi costi non è prevista alcuna rivalsa».*

---

**2.1**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, ROLLANDIN

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. In applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono le Regioni e le Province stesse, secondo gli Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione».

---

**2.28**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "in condizioni di parità con i cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni"».

---

## Al disegno di legge di conversione

### Art. 1

#### x1.1

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.bis: All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: «di cui agli articoli 18, 23 e 28,» alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime».

---



**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati**

**– voti regionali nn. 45 e 60 e petizione n. 136 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre 2002.

Il presidente CONTESTABILE, posto che le Commissioni riunite sono chiamate a votare l'ordine del giorno 0/1547/1/3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 18 settembre scorso), riscontra che esse non sono in numero legale per iniziare i lavori. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 14,41, riprende alle ore 15,01.*

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BEDIN, rilevando l'obiettivo difficoltà incontrata dalla maggioranza nell'assicurare la costante presenza dei suoi membri e nel garantire quindi il regolare svolgimento del-

l'iter del provvedimento in titolo. Osserva inoltre come tale fenomeno potrebbe essere indice della non completa condivisione della politica del Governo da parte dei membri della maggioranza che lo sostiene.

Il presidente CONTESTABILE replica al senatore Bedin, ribadendo l'assenza di voci dissenzienti all'interno della maggioranza. Precisa inoltre che la non sussistenza del prescritto numero legale dipende da motivi di ordine squisitamente tecnico.

Dopo la richiesta di verifica del numero legale da parte del senatore BEDIN, il presidente CONTESTABILE, rilevata la mancanza del prescritto numero di senatori necessario per iniziare i lavori, sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,25.*

Il presidente CONTESTABILE, constatato il perdurare della mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,26.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

**189<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1713) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO riferisce analiticamente sui contenuti del decreto-legge n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia.

Illustra, anzitutto, le misure di cui al Capo I, volte a deflazionare il rilevante carico delle corti d'appello, competenti per i ricorsi relativi alla equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, introdotta dalla legge n. 89 del 2001.

Dà conto, quindi, delle disposizioni di cui al Capo II, per la razionalizzazione e lo snellimento della procedura di accesso alle funzioni di giudice di pace, nonché per l'adeguamento della struttura di segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

Il Capo III, prosegue, reca interventi per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria, mentre i successivi Capi IV e V introducono modifiche legislative rispettivamente in materia di presidenza delle sezioni semplici della Corte di cassazione e di estensione al Corpo di polizia penitenziaria dei servizi di protezione e vigilanza nell'azione di prevenzione e tutela delle persone ritenute a rischio di sicurezza personale.

Sottolineata la straordinaria necessità e urgenza di deflazionare il sovraccarico delle Corti di appello, di semplificare e accelerare la procedura

concorsuale di nomina dei giudici di pace e di adeguare l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura, di potenziare le strutture dell'amministrazione penitenziaria e di razionalizzare la funzionalità delle sezioni della Corte di cassazione, propone di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

119<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1945, n. 354, in materia di trattamento penitenziario*

*(1440) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 23 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiuso il dibattito e dà conto dei pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1487, a partire dall'articolo 1.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4.

Il senatore FASSONE, dopo avere illustrato l'emendamento 1.2, lo modifica sopprimendo il riferimento ivi contenuto agli articoli 604 e 648-*bis* del codice penale.

Seguono quindi brevi interventi del senatore CENTARO, del sottosegretario VALENTINO, del senatore ZANCAN, del senatore FASSONE e del senatore AYALA.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.2, come da ultimo modificato.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO concorda con il relatore ed esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la sussistenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 1.1, 1.2 – come da ultimo modificato – di contenuto identico all'emendamento 1.3 ed 1.4.

Il relatore Luigi BOBBIO presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 1.10, che è quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore ZANCAN richiama l'attenzione sulla formulazione del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, quale introdotto dall'articolo 1 in esame, ed osserva che dopo le parole «articolo 62, n. 6)» sarebbe opportuno sostituire la virgola con la congiunzione «e», in quanto la formulazione del testo sembrerebbe altrimenti interpretabile nel senso che l'applicazione della circostanza attenuante ivi considerata potrebbe avvenire anche dopo la sentenza di condanna, il che costituirebbe palesemente un assurdo.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che il rilievo da ultimo formulato dal senatore Zancan meriti un'attenta riflessione, ma osserva che il testo del Governo ripropone sul punto quello vigente e giudica quindi opportuno riservare a tale profilo un'ulteriore approfondimento, in vista del successivo esame in Assemblea.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.0.1, evidenziando come la proposta restrizione dell'ambito di possibile operatività dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario appaia giustificata dalla scelta di «stabilizzare» tale regime. Questa scelta determina infatti un inasprimento del quadro normativo e impone quindi un'attenzione ancora maggiore nell'individuazione delle fattispecie criminose rispetto alle quali è ipotizzabile il ricorso allo strumento previsto dall'articolo in questione. In tale prospettiva appare evidente che lo strumento è giustificato solo laddove il reato riveste, perlomeno normalmente, forma associativa in quanto è presumibile in tali ipotesi la necessità di interrompere i collegamenti fra il detenuto e la struttura criminale di appartenenza.

Il senatore MARITATI illustra gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, sottolineando di ritenere comunque preferibile la formulazione dell'emendamento 1.0.2. Recependo poi un suggerimento del relatore Luigi BOBBIO, modifica l'emendamento 1.0.2 sostituendo le parole «l'associazione di appartenenza o con altra» con la parola «un».

Interviene poi il senatore ZANCAN che sottolinea la profonda differenza che intercorre tra l'emendamento 1.0.2 e l'emendamento 1.0.3 e evidenzia come il primo determini una sorta di inversione dell'onere della prova facendo sì, in concreto, che sia il detenuto stesso a dover provare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata per sottrarsi all'applicazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. L'impostazione seguita dall'emendamento 1.0.3 è invece diametralmente opposta, in quanto esso pone chiaramente in capo all'amministrazione l'onere di esporre le specifiche ragioni che giustificano nei confronti del singolo detenuto l'applicazione del regime in questione.

Il senatore CIRAMI ritiene che l'impostazione ispiratrice dell'emendamento 1.0.2 sarebbe preferibile in sede di prima applicazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis*, mentre quella sottesa all'emendamento 1.0.3 lo sarebbe nelle ipotesi di proroga.

Il senatore ZICCONI ritiene che gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 siano effettivamente di considerevole rilievo problematico e, allo stato, non potrebbe che astenersi dalla votazione su di essi.

Il senatore CENTARO considera più convincente la soluzione proposta con l'emendamento 1.0.2, in quanto giudica contraddittorio soprattutto nei casi di proroga richiedere l'accertamento di un collegamento attuale dell'interessato con il mondo criminale.

Il senatore CALVI manifesta invece perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.0.2, ritenendo che il provvedimento applicativo del regime previsto dall'articolo 41-*bis* debba fondarsi su una motivazione rigorosa.

Il senatore AYALA non condivide l'affermazione secondo la quale l'emendamento 1.0.2 determina un'inversione dell'onere della prova e ritiene, al contrario, che la formulazione dello stesso debba considerarsi senz'altro la più opportuna.

Il senatore GUBETTI ritiene che sarebbe opportuno individuare una soluzione diversa sia da quella prospettata con l'emendamento 1.0.2 che da quella prospettata dall'emendamento 1.0.3, in quanto entrambi tali proposte finiscono per richiedere una vera e propria *probatio diabolica*. A suo avviso, invece, sarebbe più convincente ancorare la possibilità di applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* all'accertamento del «pericolo»

di un collegamento fra il detenuto e la criminalità organizzata, senza richiedere che risulti l'attualità di tale collegamento.

Il senatore FASSONE prospetta una formulazione alternativa rispetto agli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, volta ad individuare il presupposto per l'applicazione del regime di cui al citato articolo 41-*bis* nel fatto che si possa fondatamente ritenere la sussistenza dei collegamenti fra l'interessato e la criminalità organizzata.

Prende poi la parola il senatore MARITATI, il quale in generale rileva come la scelta di provvedere alla «stabilizzazione» del regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario sia legata al positivo maturare di una maggiore consapevolezza circa i caratteri che rivestono i fenomeni di criminalità organizzata.

Più in particolare, avendo l'esperienza dimostrato che l'appartenenza ad una struttura criminale organizzata continua anche dopo l'eventuale arresto di un suo componente, risulta evidente che la formulazione dell'emendamento 1.0.2 appare quella preferibile e, in concreto, quella più opportuna. Alla luce di tali considerazioni ritira pertanto l'emendamento 1.0.3.

Interviene quindi nuovamente il senatore CENTARO, il quale ritiene che la soluzione prospettata dal senatore Maritati vada comunque valutata con attenzione, dovendosi evitare il rischio che il testo che la Commissione si accinge a licenziare si presti a censure di legittimità costituzionale. In questa prospettiva, una riflessione andrebbe fatta anche sull'indicazione suggerita da ultimo dal senatore Gubetti nel senso che il presupposto per l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* potrebbe essere individuato non nell'accertamento dell'attualità del collegamento con la criminalità organizzata, ma piuttosto nel pericolo che tale collegamento sussista.

Il senatore Massimo BRUTTI ritiene che i rilievi da ultimo svolti dal senatore Centaro siano condivisibili sul piano interpretativo e che essi individuino correttamente il significato da attribuire alla formulazione dell'emendamento 1.0.2, formulazione che a suo avviso risulta quella preferibile.

Il senatore AYALA ribadisce di considerare senz'altro più convincente la formulazione dell'emendamento 1.0.2.

Prende quindi la parola il relatore Luigi BOBBIO, il quale si dichiara convinto che la formulazione dell'emendamento 1.0.2 non determini il rischio di censure di legittimità costituzionale e che rispetto alla stessa sia fuor di luogo parlare di una inversione dell'onere della prova. Al contrario, va sottolineato che l'emendamento, come modificato dal senatore Maritati, si inserisce coerentemente nel sistema delineato nel disegno di legge



n. 1487, raccordandosi in particolare con la disciplina delle proroghe che – sottolinea – è contenuta non nel comma 2 dell'articolo 41-*bis*, ma nel successivo comma 2-*bis* dello stesso articolo, come introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1487.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1487****Art. 1.****1.1**

BOBBIO Luigi

*Al comma 1, al capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «o di eversione», sopprimere la parola: «violenta» e, al terzo periodo, dopo le parole: «con la criminalità organizzata» inserire le parole: «, terroristica».*

---

**1.2**

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE

*Al comma 1, al capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché per i delitti di cui all'articolo 630» con le parole: «nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 604, 630 e 648-bis».*

---

**1.3**

BOBBIO Luigi

*Al comma 1, al capoverso 1, al primo periodo, sostituire le parole: «nonché per i delitti di cui all'articolo 630», con le altre: «nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630».*

---

**1.4**

BOBBIO Luigi

*Al comma 1, al capoverso 1, al quarto periodo, sostituire le parole: «e agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies» con le altre: «dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies», e dopo le parole: «del codice penale» inserire le altre: «e dall'articolo 12, commi 3,*

3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

---

### **1.10**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 2-bis, le parole: "terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo"».

---

### **1.0.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Nel comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "dell'articolo 4-bis" inserire le parole: "primo periodo"».

---

### **1.0.2**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Nel comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "dell'articolo 4-bis" inserire le parole: "che siano pericolosi, e dei quali non risulti escluso l'attuale collegamento con l'associazione di appartenenza o con altra associazione criminale,"».

---

**1.0.3**

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Nel comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "dell'articolo 4-*bis*" aggiungere le parole: "per i quali risulti un collegamento attuale con organizzazioni stabilmente organizzate sul territorio nazionale o a livello internazionale"».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

**174<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti 1.73, 2.23, 1.33, 1.34, 1.42, 1.43, 1.82, 1.92, 1.64, 1.83, 1.9, 1.25, 1.1, 1.60, 1.44, 1.31, 1.91, 1.45, 1.84, 1.10, 1.61, 1.62, 1.0.2, limitatamente al comma 1, 1.0.3 e 2.38. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e conclusione dell'esame dell'emendamento x1.1. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 settembre scorso.

Il relatore ZORZOLI, dopo aver richiamato i termini del dibattito precedentemente svolto, rileva che non vi sono osservazioni sull'emendamento x1.1, trasmesso successivamente all'inizio dell'esame degli altri emendamenti.

Il sottosegretario TANZI fa presente che l'importo di 700 euro, fissato all'articolo 1, comma 7 e l'importo di 290 euro fissato con decreto ministeriale del 26 agosto 2002, sono stati determinati in relazione al minimale retributivo (settimanale o giornaliero) necessario per assicurare l'accredito dell'intero trimestre oggetto di regolarizzazione. Al contrario, gli emendamenti 1.5 e 1.77, su cui la Commissione ha già espresso parere favorevole a condizione che vengano eliminate le rispettive clausole di co-

pertura, comportano uno squilibrio delle gestioni previdenziali interessate. Esprime, quindi, avviso contrario su tali proposte emendative a meno di riformulazioni volte a contrarre il periodo contributivo da accreditare. Esprime, inoltre, avviso contrario sugli emendamenti 1.73, 1.43, 1.82, 1.92, 1.64, 1.83, 1.9, 1.25, 1.1, 1.60, 1.44, 1.31, 1.91, 1.45, 1.84, 1.10, 1.61, 1.62, 1.0.2 (limitatamente al comma 1), 1.0.3 e 2.38, in quanto comportano un aumento del numero dei soggetti da regolarizzare, comportando oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato non quantificati, né coperti. Sugli emendamenti 1.33 e 1.34, il Sottosegretario segnala che essi ampliano la platea dei soggetti da regolarizzare con oneri aggiuntivi per i quali non risultano sussistere disponibilità adeguate che ne garantiscano la copertura. Analoga valutazione è, infine, espressa sugli emendamenti 1.42 e 1.0.2 (limitatamente al comma 2): in quanto al primo, l'applicazione delle disposizioni sull'emersione di cui all'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, per i periodi antecedenti la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, determina rilevanti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; in quanto al secondo, invece, giacché prevede, nel caso di più rapporti di lavoro del soggetto da regolarizzare, un concorso pro quota dei diversi datori di lavoro al pagamento del contributo forfettario e potrebbe, quindi, incentivare comportamenti omissivi del pagamento del predetto contributo da parte di uno o più dei datori di lavoro interessati. Non si hanno, infine, osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.23 e x1.1.

Prende, quindi, la parola il senatore PIZZINATO per chiedere chiarimenti in merito alla valutazione dell'emendamento 1.43. Ritiene, infatti, che la possibilità di regolarizzare lavoratori extracomunitari colpiti da un provvedimento di espulsione, facendo venir meno l'obbligo di espulsione, comporti un risparmio di spesa.

Il senatore MORANDO, condividendo le valutazioni del senatore Pizzinato, dichiara di ritenere più ragionevole l'espressione di un parere contrario, senza indicare l'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.43 e sugli altri emendamenti di analogo contenuto segnalati dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con le osservazioni emerse dal dibattito, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.43 e sugli emendamenti 1.82, 1.92, 1.64, 1.83, 1.9, 1.25, 1.1, 1.60, 1.44, 1.31, 1.91, 1.45, 1.84, 1.10, 1.61, 1.62 e 2.38 di analogo contenuto. Ritiene, altresì, suscettibili di comportare maggiori oneri, privi della corrispondente copertura finanziaria, gli emendamenti 1.0.2 (limitatamente al comma 1), 1.0.3, 1.73, 1.33, 1.34 e 1.42.

Il senatore PIZZINATO interviene per chiedere chiarimenti in merito all'emendamento 1.42. Ritiene che, posto che il provvedimento già adottato dal Governo per l'emersione del lavoro irregolare non ha sortito gli

effetti attesi, l'emendamento in questione potrebbe trovare copertura nell'ambito delle risorse a suo tempo impiegate per la copertura di quel provvedimento.

Interviene, quindi, il senatore MORANDO per ricordare che, in una precedente relazione tecnica, all'emersione dei lavoratori irregolari sono stati associati effetti positivi per il bilancio dello Stato. Non è ragionevole, dunque, valutare oneroso un emendamento che estende le stesse norme ai lavoratori extracomunitari.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce la valutazione – già espressa dal rappresentante del Governo – che l'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001 per i periodi antecedenti la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, determina rilevanti oneri, privi di copertura per la finanza pubblica. Ritiene, infine, privo di effetti finanziari l'emendamento 1.0.2 (limitatamente al comma 2) e conferma il proprio convincimento in merito alla ultroneità della copertura finanziaria degli emendamenti 1.5 e 1.77.

Il senatore MORANDO, condividendo le osservazioni da ultimo formulate dal Presidente, fa presente che le medesime considerazioni svolte in merito alla valutazione degli emendamenti 1.5 e 1.77 avrebbero dovuto trovare un coerente riferimento anche nella relazione tecnica del decreto-legge.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole sugli emendamenti x1.1 e 2.23, nonché parere contrario sugli emendamenti 1.43, 1.82, 1.92, 1.64, 1.83, 1.9, 1.25, 1.1, 1.60, 1.44, 1.31, 1.91, 1.45, 1.84, 1.10, 1.61, 1.62 e 2.38. Esprime, infine, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.73, 1.33, 1.34, 1.42, 1.0.2 (limitatamente al comma 1) e 1.0.3.

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sull'ulteriore emendamento 7.100. Esame e rinvio)

Il senatore CICCANTI, in sostituzione del relatore Tarolli, fa presente che si tratta di un ulteriore emendamento (7.100) al disegno di legge concernente delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che, rinviandosi l'attuazione e la copertura finanziaria degli anticipi scolastici a partire dall'anno scolastico 2003-2004, sembrano essere soddisfatte le condizioni di cui ai punti 2) e 3) del parere reso in data 10 luglio 2002 e che, nella prossima legge finanziaria, ci siano le necessarie risorse finanziarie.

Il sottosegretario TANZI propone di introdurre una modifica al testo dell'emendamento in questione, in modo tale da consentire la decorrenza

della copertura dall'anno 2004, a fronte dell'onere, per il medesimo anno, pari a 66.198 migliaia di euro.

Il senatore MORANDO, dopo aver riformulato analoghe considerazioni svolte in precedenza in occasione dell'esame del testo del provvedimento in titolo, ritiene incoerente approvare norme concernenti diritti soggettivi configurandone, poi, la copertura finanziaria come «tetti di spesa». Considera, inoltre, preferibile procedere ad una corretta copertura degli oneri connessi alle leggi di spesa, piuttosto che emanare decreti-legge in-costituzionali che trasformano ogni spesa in limite massimo di stanziamento.

Prende, quindi, la parola il senatore CADDEO per sottolineare come l'emendamento in oggetto comporti rilevanti oneri per i comuni, senza provvedere ad una idonea copertura. Preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere favorevole.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame dell'emendamento ad altra seduta per effettuare ulteriori approfondimenti degli aspetti finanziari ad esso connessi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

**125<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE propone che il prossimo sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, da svolgersi in Veneto come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, abbia luogo nei giorni dal 14 al 17 novembre prossimi.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi ad indicare i partecipanti al sopralluogo stesso.

La senatrice ACCIARINI segnala l'opportunità che il sopralluogo si estenda anche alla città di Mantova, al fine di consentire la visita della mostra «Gonzaga. La Celeste Galeria. Il museo dei Duchi di Mantova».

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta testè avanzata e assicura che ne terrà conto al momento della predisposizione del programma del sopralluogo.

Il senatore D'ANDREA prende la parola per far rilevare la mancanza dal calendario dei lavori dell'Assemblea per il corrente periodo del disegno di legge n. 1122, recante disposizioni per il personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali, licenziato dalla Commissione in

sede referente lo scorso 2 agosto. In considerazione, peraltro, dei tempi ristretti a disposizione dell'Assemblea prima dell'inizio della sessione di bilancio e dei numerosi provvedimenti di portata rilevante il cui esame presumibilmente verrà anteposto a quello del disegno di legge sui precari, egli invita la Commissione a valutare l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni svolte dal senatore D'Andrea e assicura che si accerterà delle effettive possibilità che l'Assemblea affronti in tempi brevi l'esame del disegno di legge n. 1122 ed eventualmente della percorribilità della richiesta della sede deliberante.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale**

**– e petizione n. 349 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

S riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – è stato approvato l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, così come di quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, la senatrice ACCIARINI si sofferma in particolare sull'emendamento 5.4, che propone una disciplina alternativa della formazione degli insegnanti. Al riguardo, dopo aver puntualizzato che la formazione finalizzata all'insegnamento non è tema che si iscrive su un terreno vergine, ma vanta già una proficua esperienza condotta dalle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), ella richiama l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra una preparazione disciplinare di qualità e una buona formazione didattica. Soprattutto, condividendo l'impostazione del disegno di legge volto a garantire pari dignità alla formazione iniziale per tutti i docenti, sottolinea la necessità di stabilire la durata del percorso formativo che conduca all'insegnamento.

Dà quindi analiticamente conto del progetto predisposto dalla sua parte politica che si articola in un normale corso di laurea (quindi di durata triennale) seguito da un corso di specializzazione biennale integrato da un successivo periodo di prova, anch'esso biennale, caratterizzato dall'instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro garantito e tutelato. Si respinge pertanto l'ipotesi di una laurea specialistica *ad hoc*, che non

sarebbe conforme alle esigenze di preparazione nel contempo disciplinare e didattica degli insegnanti. Occorre invece tenere conto dell'esperienza sin qui acquisita dalle SSIS, riconsiderandola a fini migliorativi, e soprattutto dare certezza ai tempi che si intendono fissare per il percorso formativo degli insegnanti. Al tempo stesso, la proposta di cui ella è portatrice introduce un criterio di flessibilità, laddove prevede che il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno dei corsi di specializzazione possa essere determinato anche in misura differenziata sulla base dei diversi livelli scolastici e indirizzi, fermo restando che le facoltà competenti possono riconoscere tali crediti ai fini del conseguimento delle lauree specialistiche.

Il senatore TESSITORE illustra l'emendamento 5.3, nella consapevolezza di esprimere un'opinione minoritaria anche nell'ambito dello schieramento di opposizione. In particolare, egli manifesta la propria netta contrarietà al cosiddetto panpedagogismo, che si configura come una scelta sbagliata in linea di principio e arretrata dal punto di vista scientifico. Esprime pertanto un giudizio fortemente critico nei confronti di una formazione distinta tra aspetti metodologici, che attengono alle modalità attraverso cui dovrà essere effettuato l'insegnamento, e ambito tematico disciplinare. In proposito, ricorda la proliferazione delle didattiche avvenuta in anni recenti, i cui teorici ne hanno ostacolato l'inserimento negli ambiti tematici di appartenenza, preferendo il cosiddetto raggruppamento delle didattiche.

Per le ragioni sopra esposte, egli si dichiara contrario alla previsione di una laurea specialistica finalizzata esclusivamente all'insegnamento, come anche a forme di orientamento ugualmente dirette all'insegnamento all'interno delle singole facoltà. Contemporaneamente, si mostra critico anche nei confronti dell'emendamento 5.4, la cui formulazione finisce per rendere riduttiva la preparazione universitaria dei futuri insegnanti, riconducendo gli appositi corsi tenuti nelle facoltà interessate a una condizione peggiore di quella che caratterizzava le *ex* facoltà di magistero, che a suo avviso avrebbero dovuto essere eliminate piuttosto che trasformate nei corsi di laurea in scienze della formazione.

Paventa inoltre il rischio che l'intero ordinamento universitario finisca per subire la sorte dei diplomi universitari, il cui fallimento è addebitabile all'assenza di una forte caratterizzazione sia dal punto di vista didattico che sotto il profilo degli sbocchi professionali. Auspica pertanto che l'istituzione universitaria non conosca lo stesso esito negativo, ma a tale scopo ritiene necessario che i corsi di laurea di durata triennale siano valorizzati nell'ottica di una impostazione complessiva che ricomprenda anche i bienni di specializzazione e ne esalti sia la metodologia didattica che la qualità dei contenuti tematici.

Valuta poi positivamente la flessibilità come criterio a cui debbono anche ispirarsi i corsi di formazione, che non debbono pertanto essere necessariamente previsti in ogni università o che viceversa possano essere realizzati da consorzi istituiti fra diversi atenei. Al tempo stesso però

non possono essere smarrite le tradizioni culturali che caratterizzano ciascuna università in rapporto al territorio di appartenenza.

Anticipando quindi l'illustrazione dell'emendamento 5.0.3, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, l'oratore rimarca l'esigenza di istituzionalizzare la formazione post-universitaria, anche al fine di scongiurare il fatale deperimento della stessa istituzione universitaria. Al riguardo, egli propone che ciò si realizzi da un lato attraverso l'apertura verso il mondo produttivo, che non si esaurisca nell'organizzazione occasionale di *master*, ma preveda una articolazione sistematica in corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca, dall'altro lato mediante la realizzazione di un serio addestramento alla ricerca; sotto questo profilo, occorre superare una concezione dei dottorati di ricerca come primo gradino della carriera universitaria e quindi come titoli spendibili solo in ambito accademico.

Il senatore VALDITARA interviene per illustrare il seguente ordine del giorno:

0/1306/1000/7

VALDITARA

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

premesso che:

l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;

tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici;

vi sono proposte di vario genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale unico titolo per accedere all'insegnamento;

appare necessario, invece, che i corsi di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento siano principalmente di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al vecchio ordinamento,

impegna il Governo:

a mantenere la formazione degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento

per le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così via);

a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale percorso comune di formazione degli insegnanti».

Il senatore VALDIATARA sostiene, infatti, di condividere l'atteggiamento critico dei senatori dell'opposizione nei confronti di una impostazione dei corsi di formazione di natura pedagogica, che esalti l'aspetto metodologico dell'insegnamento a scapito dei contenuti tematici della preparazione dei docenti. Ed è proprio sulla scorta di tali preoccupazioni comuni che egli ha ritenuto di dover presentare l'ordine del giorno che impegna appunto il Governo a mantenere la formazione degli insegnanti nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline e quindi a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico ed esclusivamente finalizzata all'insegnamento.

Uguualmente, si dichiara d'accordo con il proponente circa il significato riduttivo che ha avuto la scelta di limitare alla durata di un triennio determinati corsi di laurea, in special modo nelle facoltà umanistiche.

Confidando che il Governo voglia accogliere il suo ordine del giorno, egli esprime peraltro rammarico per la mancata evidenziazione di una comunanza di intenti con l'opposizione anche su altri punti del progetto di riforma.

Il senatore D'ANDREA interviene per illustrare l'emendamento 5.31 e riconosce innanzitutto che si tratta di materia assai controversa, nella quale si sono registrate opinioni non coincidenti anche fra i soggetti auditi dall'ufficio di Presidenza della Commissione e provenienti da analoghe esperienze di formazione all'insegnamento. D'altra parte, la riforma e il rilancio della scuola non possono prescindere da una configurazione seria e valida della formazione dei docenti.

Su questo tema del resto sono emerse posizioni non riconducibili agli schieramenti politici e per questo motivo sarebbe preferibile sopprimere l'articolo 5 e affrontare la disciplina del settore in una sessione separata dei lavori della Commissione a ciò espressamente destinata. Un riordino delle strutture finalizzate alla formazione degli insegnanti rende infatti ineludibile una verifica della stessa riforma dell'ordinamento universitario.

Peraltro, l'emendamento in oggetto, laddove accolto, consentirebbe alla sua parte politica di attenuare il giudizio negativo sull'articolo 5, atteso che si propone di non riservare alle sole università la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti e di coinvolgere invece le istituzioni scolastiche, valorizzando quindi l'esperienza già acquisita dai docenti delle scuole.

Il senatore BRIGNONE illustra i propri emendamenti a partire dal 5.18, che mira a non vincolare la programmazione degli accessi ai corsi

di laurea specialistica al numero dei posti disponibili, proponendo di tenere invece conto della previsione di tali posti relativa anche agli anni successivi all'effettivo inserimento degli studenti nei corsi medesimi.

Quanto all'emendamento 5.46 egli ritiene che l'abilitazione per insegnamenti sia eccessivamente vincolata al percorso di studi seguito, mentre il riferimento ad aree di insegnamento introdurrebbe più opportuni criteri di flessibilità. Soffermandosi poi sull'emendamento 5.65, osserva che la formazione in servizio degli insegnanti non può svolgersi solamente all'interno di strutture universitarie, poiché ciò contraddice ai principi dell'autonomia scolastica, ma contravviene anche alle esigenze di una moderna forma di aggiornamento che prenda in considerazione il complesso delle competenze che debbono appunto concorrere alla medesima formazione in servizio.

Dà infine per illustrato il seguente ordine del giorno:

0/1306/3/7

BRIGNONE

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti i docenti;

accertato che attualmente solo una piccola parte dei docenti della scuola dell'infanzia è in possesso di laurea;

constatato che le competenze oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non possono essere fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo pedagogico;

accertato che nella scuola vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;

previsto che la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a), determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia la presenza di docenti in possesso di titoli di studio qualitativamente molto diversi,

impegna il Governo:

ad adeguare in modo progressivo la durata della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;

ad istituire, nel contempo, corsi di aggiornamento presso le università per docenti in possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale».

Il senatore GABURRO interviene per illustrare gli emendamenti 5.1500 e 5.1501 (Nuovissimo testo), dando conto delle ragioni che lo inducono a proporre la costituzione di centri di eccellenza promossi e governati dalle apposite strutture didattiche universitarie di cui alla lettera e) e finalizzati alla formazione permanente degli insegnanti.

Dopo che il presidente relatore ASCIUTTI ha dato per illustrati i propri emendamenti, di cui raccomanda l'approvazione, egli stesso manifesta il proprio avviso sui restanti emendamenti presentati all'articolo 5. Al riguardo, si rimette al Governo sugli emendamenti 5.3 e 5.31. Invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti 5.5, 5.8, 5.14, 5.15, 5.19, 5.20, 5.30, 5.37, 5.38, 5.40, 5.53, 5.59, 5.60, 5.63, 5.64 e 5.67. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 5.12, 5.18, 5.56, 5.1500, 5.1501 (Nuovissimo testo) e 5.65, nonché sugli ordini del giorno nn. 3 e 1000, mentre si dichiara contrario sui restanti emendamenti. Anticipa altresì l'espressione del parere sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 5, invitando a ritirare il 5.0.1 e il 5.0.4 e dichiarandosi contrario al 5.0.2 e al 5.0.3.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario sull'emendamento 5.3 che, pur presentando spunti condivisi dalla maggioranza e dal Governo, come poc'anzi evidenziato dal senatore Valditara, è portatore di una proposta organica alternativa al progetto governativo e pertanto non accoglibile. Per quanto concerne invece l'emendamento 5.31, ella invita i proponenti a trasformarlo in ordine del giorno, anche in considerazione del fatto che la presenza dei docenti nelle scuole di specializzazione è già prevista.

Il rappresentante del Governo si dichiara poi favorevole a tutti gli emendamenti che recano la firma del Presidente relatore, ma, per quanto concerne l'emendamento 5.201, chiede che venga espunta la frase «sentita la direzione scolastica regionale», in quanto l'istituzione e l'organizzazione delle apposite strutture destinate alla formazione degli insegnanti rientrano nella competenza degli atenei. Del resto i rapporti con le istituzioni scolastiche sono esplicitamente richiamati nella parte finale della lettera e). Si associa al parere del Presidente relatore sui restanti emendamenti.

Si passa alle votazioni.

In assenza dei proponenti, la senatrice ACCIARINI fa propri tutti gli emendamenti presentati dai senatori Pagliarulo ed altri e Cortiana.

Si danno, infine, per illustrati i restanti emendamenti.

Il presidente relatore ASCIUTTI ricorda che il senatore Gaburro ha ritirato gli emendamenti 5.11, 5.21, 5.36, 5.44 e 5.50; egli stesso ritira il 5.1000 (in quanto assorbito dal 5.200) e il 5.58 (in quanto assorbito dal 5.201). Dichiarata altresì inammissibile l'emendamento 5.6 e precluso da precedente votazione l'emendamento 5.7.

Il senatore FAVARO, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 5.5, 5.8 e 5.63.

Anche la senatrice BIANCONI, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 5.30, 5.37, 5.38, 5.40, 5.64 e 5.67.

Il senatore BRIGNONE ritira a sua volta gli emendamenti 5.39 e 5.46.

Gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.500, di identico contenuto, sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.3, prende la parola la senatrice SOLIANI, la quale, pur comprendendo i rischi di una formazione degli insegnanti incentrata sugli aspetti psicologici e pedagogici, osserva che da essi non si può tuttavia prescindere. Si impone invece una riflessione sui contenuti più pregnanti della professionalità docente che, da un lato, è senz'altro legata alla competenza disciplinare ma, dall'altro, necessita anche di un'approfondita conoscenza dei soggetti dell'apprendimento. A tal fine, risultano pertanto di estremo rilievo il periodo di tirocinio e il raccordo fra università e istituzioni scolastiche. Annuncia conseguentemente l'astensione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

Anche la senatrice ACCIARINI dichiara l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Pur condividendo alcune considerazioni alla base dell'emendamento, ritiene infatti inopportuna la distinzione dei percorsi di formazione per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria da un lato e della scuola secondaria dall'altro. A suo giudizio, i percorsi devono infatti essere comuni e caratterizzati da pari dignità.

Nel contempo, ella si dichiara peraltro totalmente contraria ad un'impostazione «panpedagogista» e, in particolare, all'istituzione di corsi di laurea specialistica per l'insegnamento. Ad essi, ritiene infatti assai preferibile i corsi di specializzazione, con un significativo riconoscimento di crediti formativi.

Infine, invita a riflettere sull'inopportunità di prevedere percorsi di formazione eccessivamente lunghi che, anche a fronte di riconoscimenti economici purtroppo ancora assai modesti, rischierebbero di allontanare i giovani dalla professione docente.

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore TESSITORE dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.3, paventando il rischio di una ricostituzione, con diverso nome, delle facoltà di magistero che, a suo giudizio, rappresenterebbe un passo indietro anche rispetto all'attuale stato della ricerca, caratterizzata dall'interazione fra saperi positivi. Nel sollecitare pertanto un'attenta riflessione sulla ricaduta interna della ricerca sui processi di formazione, si esprime in senso nettamente contrario all'ipotesi di corsi di laurea specialistica per l'insegnamento e raccomanda al contrario l'ap-



provazione dell'emendamento 5.3, non in un'ottica di rigetto del modello «3+2», ma al contrario proprio al fine di conferirgli un contenuto.

Anche il senatore MONTICONE, in dissenso dal suo Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.3, dichiarandosi pienamente convinto delle sue motivazioni. Esso attiene infatti strettamente all'autonomia universitaria e riveste particolare importanza anche alla luce dell'ordine del giorno n. 1000 presentato dal senatore Valditara.

Fra un docente con limitate conoscenze disciplinari ma spiccata capacità didattica ed un docente significativamente preparato nella propria materia ma meno dotato di capacità comunicativa, egli dichiara infatti di preferire nettamente il secondo, atteso che un'approfondita conoscenza disciplinare comporta di per sé, a suo avviso, la disposizione a trasmetterla ad altri.

Auspica quindi un ripensamento in vista dell'esercizio della delega, anche attraverso un impegno parlamentare sul tema universitario in rapporto dialettico con l'iniziativa governativa.

A titolo personale, il senatore BEVILACQUA dichiara la propria astensione sull'emendamento 5.3, di cui condivide l'impianto complessivo. Ritiene tuttavia che l'intento di assicurare pari dignità agli insegnanti della scuola per l'infanzia e primaria da un lato e secondaria dall'altro sia contraddetto dalla successiva differenziazione dei rispettivi percorsi formativi e che il lungo percorso imposto in particolare ai docenti della scuola secondaria sia incongruo rispetto allo scarso riconoscimento economico loro assicurato.

A titolo personale, il senatore COMPAGNA dichiara invece il suo voto favorevole, non giudicando convincenti le ragioni del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo. In un frangente storico in cui le responsabilità dell'istruzione e quelle dell'università e ricerca sono accorpate in un unico soggetto politico, che peraltro ritiene indispensabile il ricorso alla delega legislativa, l'emendamento sembra infatti assai ragionevole, tanto più in considerazione delle prospettive retributive e delle condizioni sociali degli insegnanti già evidenziate dalla senatrice Acciarini e dal senatore Bevilacqua. Ciò testimonia peraltro la smisurata demagogia degli anni passati, che ha condotto ad un appiattimento retributivo, sociale e psicologico dei docenti nell'idea che essi non fossero professionisti ma funzionari se non addirittura impiegati.

In una stagione contrattuale di particolare rilievo per il pubblico impiego, egli invita quindi il Governo ad onorare la memoria di Marco Biagi impegnandosi per separare l'area contrattuale dei professori da quella delle altre categorie, con ciò corrispondendo alla volontà degli elettori che hanno manifestato la loro preferenza per la Casa della Libertà.

Suscita invece a suo avviso preoccupazione la disponibilità di massima del Governo, che non raccoglie però gli spunti concreti, sembrando così privilegiare, rispetto al Parlamento, quell'area «tossica» di carattere

lobbistico-sindacale che ha condotto i docenti all'attuale stato di prostrazione professionale ed economica.

Il senatore BRIGNONE dichiara di astenersi sull'emendamento 5.3, sottolineando in particolare l'alta valenza del tirocinio, svolto presso le scuole di specializzazione d'intesa con le istituzioni scolastiche, ai fini del conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento.

Il senatore BETTA dichiara invece il voto favorevole sull'emendamento 5.3, ribadendo ancora una volta l'inopportunità del ricorso alla delega, che impedisce un serio approfondimento su tematiche di estremo rilievo, e lamentando la mancata assegnazione di adeguate risorse da parte della maggioranza.

Il presidente relatore ASCIUTTI dichiara a sua volta la propria astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.3 viene respinto.

Sull'emendamento 5.4, dichiara il proprio voto favorevole la senatrice Vittoria FRANCO, la quale rinnova il rammarico per la ristrettezza dei tempi a disposizione e la conseguente compressione del dibattito su tematiche cruciali, quali la formazione degli insegnanti. Si tratta, al contrario, di un punto qualificante del sistema che meriterebbe lo stralcio dal provvedimento in esame. L'articolo 5 sembra infatti non tenere conto dell'esperienza positiva delle SSIS che, in particolare, ha dimostrato l'importanza di uno stretto raccordo fra scuola e università e del ruolo fondamentale svolto dall'università ai fini della formazione con valore abilitante dei docenti. Né va dimenticato che è ormai superata la distinzione fra docenti della scuola dell'infanzia e primaria e docenti della scuola secondaria e che, accanto alle competenze disciplinari, si impongono competenze metodologiche sulla trasmissione dei saperi. Le SSIS hanno inoltre dimostrato l'importanza del tirocinio svolto al loro interno, nel corso del periodo di formazione, quale forma di integrazione fra sapere tecnico, pratiche del sapere, sua progettazione e realizzazione e, infine, valutazione del progetto stesso. L'articolo 5 considera invece il tirocinio come un periodo aggiunto, esterno al percorso di formazione, ignorando che obiettivi nuovi quali l'accompagnamento dei singoli studenti al successo formativo e l'innalzamento dell'offerta formativa richiedono abilità nuove ai docenti di oggi, in aggiunta alle tradizionali competenze disciplinari.

Osserva infine che l'ordine del giorno n. 1000 del senatore Valditara pare in assoluto contrasto rispetto al testo dell'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.4 viene respinto.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 5.9 e 5.10 (di identico contenuto), mentre accoglie il 5.200, che assorbe gli emendamenti 5.12,

5.18 e 5.1000. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19 e 5.20.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.22 (identico al 5.23), 5.24, 5.25, 5.27, 5.26 e 5.28 risultano indi respinti.

Il senatore D'ANDREA, accedendo all'invito del sottosegretario Valentina APREA, trasforma l'emendamento 5.31 nel seguente ordine del giorno:

0/1306/350/7

D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

impegna il Governo:

a prevedere che la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), avvengano previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei medesimi istituti».

Il senatore D'ANDREA invece di non poter accedere all'invito del Presidente relatore a ritirare l'emendamento 5.0.1. Pur trattandosi indubbiamente di materia contrattuale, osserva infatti che le prospettive discusse dalla *devolution* in corso impongono una riserva legislativa in materia di personale direttivo, docente e ATA.

Il sottosegretario Valentina APREA dichiara di accogliere l'ordine del giorno, a nome del Governo.

Insistendo il senatore D'ANDREA per la sua votazione, l'ordine del giorno è posto ai voti ed accolto dalla Commissione ai fini della sua trasmissione all'Assemblea, previa dichiarazione di astensione del senatore TESSITORE.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.32, prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO, la quale sottolinea l'importanza di offrire la possibilità di insegnare anche a chi non ha scelto immediatamente tale percorso formativo.

Il senatore BRIGNONE dichiara invece il suo voto contrario, ritenendo che tale possibilità potrebbe essere offerta solo previa verifica dei

posti disponibili, attesa la programmazione degli accessi in vigore per la formazione degli insegnanti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.32 viene respinto.

Posti separatamente ai voti, anche gli emendamenti 5.33 (identico al 5.34), 5.35, 5.41 (identico al 5.42), 5.43, 5.45, 5.47 e 5.48 (identico al 5.49) risultano respinti.

La Commissione accoglie invece, nel testo originario, l'emendamento 5.201, che assorbe gli emendamenti 5.56, 5.58 e 5.1500. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.51, 5.52, 5.57, 5.53, 5.54, 5.55, 5.59 e 5.60.

La Commissione accoglie altresì l'emendamento 5.1501 (nuovissimo testo), mentre respinge il 5.61 (identico al 5.62).

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 5.65, mentre, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.66, 5.68 e 5.69.

Sono invece accolti, gli emendamenti 5.70 (Nuovo testo) e 5.1001 (ulteriore Nuovo testo).

Quanto agli ordini del giorno presentati, il sottosegretario Valentina APREA accoglie il n. 3 e il n. 1000.

Insistendo i presentatori per la votazione, essi sono peraltro posti ai voti ed accolti dalla Commissione ai fini della loro trasmissione all'Assemblea, previa dichiarazione di astensione del senatore TESSITORE.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente ASCIUTTI comunica che l'ordine del giorno delle sedute previste per la corrente settimana è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00627 del senatore Tessitore, vertente sulla medesima materia delle interrogazioni nn. 3-00622 e 3-00623, già all'ordine del giorno della Commissione. Avverte inoltre che l'orario di inizio della seduta di giovedì 26 settembre è anticipato alle ore 14,30, nel presupposto che i lavori dell'Assemblea si concludano prima. Qualora invece essi si protraessero, la seduta sarà sospesa per riprendere al termine degli stessi.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306****Art. 5.****5.1**

BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**5.2**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**5.500**

MALABARBA, Tommaso SODANO, MALENTACCHI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**5.3**

TESSITORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5 (*Formazione degli insegnanti*). – 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione di base per tutti i docenti è di pari dignità e si consegue presso le università, attraverso la frequenza delle classi di laurea triennali e il conseguimento del relativo diploma di laurea;

b) con uno o più decreti sono definiti i percorsi di studio necessari al conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola del-

l'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo il seguente schema:

1) per il conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è necessario il titolo di laurea triennale di base e il diploma di specializzazione di durata, rispettivamente annuale o biennale, da conseguire presso le scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla lettera d);

2) per ottenere il titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo livello è necessario conseguire il diploma di laurea specialistica, nonché seguire, parallelamente al biennio specialistico, un corso di tirocinio presso le scuole di specializzazione all'insegnamento, d'intesa con il sistema della scuola secondaria operante nella regione in cui ha sede l'università presso cui sono seguiti i corsi di laurea specialistica;

3) per ottenere il titolo di laurea con funzione concorsuale è necessario, oltre il conseguimento del titolo di laurea specialistica abilitante di cui al numero 2), seguire i corsi e superare la prova finale di un corso *master*, almeno biennale, presso le scuole superiori per l'alta formazione post-universitaria, di cui all'articolo 5-bis della presente legge. Tali corsi *master* possono essere seguiti anche in costanza di insegnamento;

c) il diploma di laurea o di laurea specialistica ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Annualmente il Ministro, con apposito decreto, individua i posti disponibili cui dà titolo il diploma di laurea per l'insegnamento con funzione concorsuale di cui al numero 3) della lettera b);

d) con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee strutturali ed organizzative delle scuole di specializzazione all'insegnamento. Esse possono essere istituite presso ciascuna sede universitaria che disponga delle necessarie condizioni così come previste dal decreto ministeriale di cui alla presente lettera. Le suddette scuole hanno carattere di ateneo e hanno una organizzazione interfacoltà ai fini della struttura disciplinare. Con l'entrata in vigore del decreto di cui alla presente lettera sono soppresse le attuali scuole regionali di specializzazione all'insegnamento;

e) i corsi di tirocinio e di *master* seguiti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento e presso le scuole superiori per l'alta formazione universitaria garantiscono l'addestramento pedagogico per il conseguimento dei titoli abilitanti di cui al presente articolo».

---

#### 5.4

ACCIARINI, PAGLIARULO, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, BERLINGUER, BETTA, MONTICONE, PAGANO, FRANCO Vittoria

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5 (*Formazione degli insegnanti*). – 1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di specializzazione, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.

2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.

3. I decreti di cui al comma 2 determinano il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche in misura differenziata in relazione ai livelli scolastici e agli indirizzi, nonché i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica. I decreti stessi disciplinano altresì le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*; la formazione iniziale dei docenti può prevedere *stage* all'estero.

4. L'accesso ai corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nei decreti di cui al comma 2 e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.

5. Per la gestione dei corsi di cui al comma 1 le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche. Le convenzioni devono prevedere la partecipazione dei docenti dei vari cicli di istruzione alle attività di insegnamento.

6. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di prova abilitante concorsuale per uno o più insegnamenti, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del

decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. Con il medesimo decreto sono determinati il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale, nonché i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, che devono prevedere la presenza di docenti dei corrispondenti cicli di istruzione.

7. I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui al comma 5, le attività di tirocinio già previste nel corso di specializzazione.

8. Le strutture di cui al comma 5 curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative».

---

## 5.5

FAVARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5 (*Formazione degli insegnanti*). – 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità e si svolge presso appositi corsi tenuti da docenti universitari, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;

b) l'accesso ai corsi per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera c) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata con prove di ammissione gestite dalle singole strutture di cui alla lettera d);

c) l'esame finale dei corsi per la formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono istituite apposite strutture universitarie regionali per la formazione degli insegnanti, con personale universitario incardinato nella stessa struttura o proveniente dal sistema pubblico di istruzione e formazione e dedicato a tempo pieno, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;



e) le strutture di cui alla lettera d) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative».

---

**5.6**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, sopprimere l'alinea.*

---

**5.7**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Conseguentemente all'emendamento 1.52, al comma 1, sostituire le parole: «Con i decreti di cui all'articolo 1» con le seguenti: «Con disegni di legge di cui all'articolo 1».*

---

**5.8**

FAVARO

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle competenze regionali per quanto riguarda la formazione iniziale dei formatori del sistema di istruzione e formazione professionale,».*

---

**5.9**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**5.10**

CORTIANA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**5.200 (assorbe 5.12, 5.18 e 5.1000)**ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche».

---

**5.11**

GABURRO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole : «è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica» con le seguenti: «si svolge presso appositi corsi tenuti da docenti universitari».*

---

**5.12**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e durata».*

---

**5.13**

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «corsi di laurea specialistica» con le seguenti: «corsi di specializzazione».*

---

**5.14**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni» fino alla fine della lettera.*

---

**5.15**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti: «sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche».*

---

**5.16**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sulla base dei posti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «anche tenendo conto della disponibilità del numero dei posti da calcolarsi sulla base delle esigenze di organico funzionale di ogni istituzione scolastica».*

---

**5.17**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dei posti effettivamente disponibili» con le seguenti: «anche tenendo conto della disponibilità di posti».*

---

**5.18**

BRIGNONE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sulla base» aggiungere le seguenti: «della previsione».*

---

**5.1000**ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche» con le seguenti: «, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche».*

---

**5.19**

FAVARO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere infine le seguenti: «, nonché in considerazione del prevedibile fabbisogno delle scuole paritarie».*

---

**5.20**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere infine le seguenti: «, nonché in considerazione del prevedibile fabbisogno delle scuole non statali».*

---

**5.21**

GABURRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**5.22**

CORTIANA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**5.23**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**5.24**

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4» con*

*le seguenti:* «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3».

---

**5.25**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «3 novembre 1999, n. 509» *inserire le seguenti:* «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

---

**5.27**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* «sono individuate le classi» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di disciplina;».

---

**5.26**

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a), del presente comma» *con le seguenti:* «sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica».

---

**5.28**

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:* «le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche

alla formazione degli insegnanti» *con le seguenti*: «le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti».

---

**5.30**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole*: «insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma» *inserire le seguenti*: «e i relativi vincoli curricolari».

---

**5.31**

D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole*: «stage all'estero» *aggiungere infine le seguenti*: «. Alla programmazione e realizzazione dei suddetti corsi di laurea specialistica, previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi, è prevista la presenza di docenti dei medesimi istituti».

---

**5.32**

Vittoria FRANCO, PAGANO, ACCIARINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole*: «. Al fine della formazione è riconosciuta qualsiasi altra laurea specialistica previa frequenza dei corsi di didattica, psicologia e pedagogia».

---

**5.33**

CORTIANA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.34**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.35**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «corsi di laurea specialistica » con le seguenti: « corsi di specializzazione».*

---

**5.36**

GABURRO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di laurea specialistica» e sostituire le parole: «alla lettera b)» con le seguenti: «alla lettera a)» e le parole: «dagli atenei» con le seguenti: «con prove di ammissione gestite dalle singole strutture di cui alla lettera e)».*

---

**5.37**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «per la formazione degli insegnanti» con le seguenti: «indirizzati all'insegnamento».*

---

**5.38**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei».*

---

**5.39**

BRIGNONE

*Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «e all'accertamento del possesso di attitudini e motivazioni per l'insegnamento».*

---

**5.40**

BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**5.41**

CORTIANA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**5.42**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**5.43**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della laurea specialistica di cui alla lettera a)» con le seguenti: «del diploma di specializzazione».*

---

**5.44**

GABURRO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «per il conseguimento della laurea specialistica » con le seguenti: «dei corsi per la formazione degli insegnanti».*

---



**5.45**

BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «abilitante» inserire le seguenti: «e concorsuale».*

---

**5.46**

BRIGNONE

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per uno o più» inserire le seguenti: «aree di».*

---

**5.47**

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306».*

---

**5.48**

CORTIANA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**5.49**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**5.201 (assorbe 5.56, 5.58 e 5.1500)**ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per contribuire alla gestione dei corsi di laurea di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;».

---

**5.50**

GABURRO

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengono istituite apposite strutture universitarie regionali per la formazione degli insegnanti, con personale universitario incardinato nella stessa struttura e dedicato a tempo pieno, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;».

---

**5.51**

BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «coloro che hanno conseguito» fino a: «. A tal fine e per» con le seguenti: «i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel corso di specializzazione; i contratti vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per».*

---

**5.52**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «coloro che hanno conseguito» fino a: «. A tal fine e per» con le seguenti: «i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel percorso della laurea specialistica; i contratti vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per».*

---

**5.57**

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «laurea specialistica di cui alla lettera a)» inserire le seguenti: «e risultano vincitori e nominati nella relativa sede».*

---

**5.53**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche» con le seguenti: «del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».*

---

**5.54**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «scolastiche,» inserire le seguenti: «nominati sulla base di apposite graduatorie a cui viene assegnato il 50 per cento dei posti destinati ai concorsi ordinari».*

---

**5.55**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a)».*

---

**5.56**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e per la gestione» con le seguenti: «e per contribuire alla gestione».*

---

**5.58**ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «, sentita la direzione scolastica regionale.».*

---

**5.59**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «struttura di ateneo » con le seguenti: «struttura di coordinamento».*

---

**5.1500**

GABURRO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di un'apposita struttura di ateneo» inserire le seguenti: «o d'interateneo».*

---

**5.60**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «per la formazione degli insegnanti».*

---

**5.1501 (nuovissimo testo)**

GABURRO, COMPAGNA, SUDANO

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;».

---

**5.61**

CORTIANA

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**5.62**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**5.63**

FAVARO

*Al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: «la formazione in servizio degli operatori è impegno fondamentale delle istituzioni scolastiche e formative autonome;» e sostituire le parole: «curano anche la» con le seguenti: «possono curare la realizzazione della».*

---

**5.64**

BIANCONI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «curano anche» con le seguenti: «possono concorrere con le istituzioni scolastiche per».*

---

**5.65**

BRIGNONE

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «curano anche la» con le seguenti: «concorrono alla».*

---

**5.66**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «interessati» fino alla fine della lettera.*

---

**5.67**

BIANCONI

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g) al termine del periodo di tirocinio le strutture di ateneo di cui alla lettera e) rilasciano un titolo di abilitazione all'insegnamento, previa verifica dell'esito positivo del tirocinio stesso, certificato dall'istituzione scolastica presso cui è stato prestato».

---

**5.68**

CORTIANA

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g) i docenti di cui alla lettera f), debitamente formati, possono svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistica abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposta tra scuole ed atenei».

---

**5.69**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g) per quanto riguarda la formazione in servizio uno strumento fondamentale è costituito dai periodi di riposo sabbatico».

---

**5.70 (nuovo testo)**ASCIUTTI, *relatore**Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo».

---

**5.1001 (ulteriore nuovo testo)**ASCIUTTI, *relatore**Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienza della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti

previste dall'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, le parole: »I concorsi hanno funzione abilitante.« sono soppresse».

---

#### 5.0.1

D'ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, MONTICONE, PAGANO, FRANCO Vittoria

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di personale del sistema di istruzione e formazione)*

1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti principi:

- a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
  - b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
  - c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
  - d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale».
- 

#### 5.0.4

D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di personale del sistema di istruzione e formazione)*

1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo di istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti principi:

- a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;



- b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
  - c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
  - d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale».
- 

### 5.0.2

BERLINGUER, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, BETTA, MONTICONE, PAGANO, FRANCO Vittoria, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Istruzione e formazione continue)*

1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza».
- 

### 5.0.3

TESSITORE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Scuole superiori per l'alta formazione universitaria)*

1. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le linee strutturali ed organizzative delle scuole superiori per l'alta formazione universitaria sulla base dei seguenti criteri:

- a) le scuole possono essere istituite da singole università presso le quali ricorrono i requisiti indispensabili fissati dal suddetto decreto, ovvero mediante convenzione tra più sedi universitarie della stessa regione o di più regioni;
- b) le scuole hanno carattere di consorzi tra università, enti di ricerca e imprese;
- c) gli insegnamenti sono assicurati dai docenti della sede presso cui esistono le scuole che abbiano chiesto ed ottenuto l'inquadramento presso di esse, ovvero mediante incarichi. Gli incarichi possono essere,

in ogni caso, assegnati a docenti universitari italiani e stranieri e a personalità eminenti del mondo della ricerca e della produzione;

*d)* i titoli di studio conseguiti sono attribuiti con decreto del rettore dell'università presso cui la scuola è istituita ovvero del rettore presidente del consorzio interuniversitario».

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

**121<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1247) DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° agosto scorso.

Il senatore CHIRILLI esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dai presentatori del disegno di legge e per le iniziative previste nell'articolato, anche se ritiene che interventi simili dovrebbero essere oggetto di un quadro di valutazione più complessivo, prevedendo misure di sostegno nei confronti delle vittime e dei familiari di tutti gli incidenti verificatisi in mare, come ad esempio quello molto grave accaduto qualche anno fa nel Canale d'Otranto e nel quale persero la vita circa cento persone. Pertanto, fermo restando che è dovere dello Stato impegnarsi a favore di coloro che sono coinvolti in simili incidenti, bisognerebbe ipotizzare una iniziativa apposita che consideri tutte le tragedie del mare che dovrebbero essere oggetto di uno specifico monitoraggio.

Il senatore PELLEGRINO condivide le finalità sottese al disegno di legge in esame, e, per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 1, ritiene che il Comune di Capo Passero dovrebbe rimanere parte attiva nella realizzazione del sacrario interreligioso.

Il senatore DE PAOLI, pur riconoscendosi negli obiettivi che i presentatori si sono prefissi con tale iniziativa, invita a riflettere sulla opportunità di interventi legislativi che abbiano ad oggetto incidenti specifici che, come la realtà dimostra, sono sempre più frequenti. Infatti, pur essendo opera certamente meritoria quella del recupero delle salme e dei resti, bisogna tener conto del fatto che tali proposte sono finanziate attraverso denaro pubblico.

Il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore, senatore Paolo BRUTTI, che preliminarmente dichiara di aderire alle osservazioni formulate dal senatore Cicolani nella precedente seduta in ordine al coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione del sacrario interreligioso. Per quanto concerne, invece, i suggerimenti proposti dal senatore Chirilli, pur non negando che sia giusto ipotizzare degli interventi a sostegno di tutti coloro che sono rimasti coinvolti in incidenti simili a quelli contemplati nel disegno di legge in esame, ritiene comunque che il disastro marittimo del *Ferry Boat FI 74* debba essere oggetto di un apposito intervento anche perché solo a distanza di tempo si è venuti a conoscenza di tale naufragio.

Il sottosegretario VICECONTE condivide le finalità del disegno di legge, anche se nell'articolo 1 dovrebbe essere inserita espressamente una autorizzazione del Ministero delle infrastrutture per procedere al recupero dei resti dell'imbarcazione *Ferry Boat FI 74* e delle salme delle vittime del naufragio, secondo modalità indicate da un decreto da emanare da parte dello stesso Ministro delle infrastrutture. Inoltre, in relazione al comma 2 dello stesso articolo, manifesta qualche perplessità sul fatto che la somma ivi prevista sia sufficiente a coprire oltre alla realizzazione del sacrario anche il recupero dei resti e delle salme, fermo restando che, per quanto attiene a quest'ultimo profilo, le competenze sembrano investire altri dicasteri rispetto a quello delle infrastrutture a cui sono attribuite le rimozioni di resti solo nel caso di pericolo per la navigazione o per cause di inquinamento.

Il presidente GRILLO propone di fissare il termine di presentazione di eventuali emendamenti entro le ore 13 di venerdì 27 settembre 2002.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1543) Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.

Non essendovi senatori che chiedono di intervenire, il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore CHIRILLI, intervenendo in sede di replica, fa presente che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso sul disegno di legge in esame un parere di nulla osta a condizione che gli oneri complessivi recati dal provvedimento siano ricondotti nel limite massimo delle risorse attualmente disponibili nell'accantonamento del fondo speciale indicato nell'articolo 3. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta emendativa che recepisca il suddetto parere, fermo restando che comunque risulta necessario che la Commissione Programmazione economica e bilancio si pronunci sulla copertura finanziaria del provvedimento anche alla luce del decreto legge n.194 del 2002 recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento .

Il sottosegretario VICECONTE esprime forti perplessità sulla copertura di spesa del disegno di legge che, peraltro, prevede interventi che sono stati già oggetto di programmazione da parte dell'Esecutivo, in relazione ad opere infrastrutturali attinenti alle stesse aree interessate dal provvedimento in esame.

Il presidente GRILLO giudica favorevolmente il disegno di legge in titolo che prevede interventi infrastrutturali nell'area del Mezzogiorno nella quale si riscontra un forte bisogno di maggiori investimenti, anche se esso rischia di anticipare scelte strategiche che il Governo ha già inserito nella delibera CIPE. Inoltre, aderendo alle considerazioni già espresse dal Relatore, appare necessario che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente esprima sugli eventuali emendamenti un parere aggiornato ai contenuti del decreto legge n. 194 del 2002. Pertanto, il Governo, in presenza di questo parere, potrà essere in grado di valutare più correttamente la compatibilità delle iniziative previste dal disegno di legge in esame e la congruità delle risorse necessarie al loro finanziamento. Propone quindi di fissare il termine di presentazione degli emendamenti entro le ore 13 di venerdì 27 settembre 2002.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente GRILLO comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato l'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione il 18 settembre scorso, sulla situazione infrastrutturale del Paese e sulla attuazione della normativa sulle grandi opere, nell'ambito della quale si rende neces-

sario convocare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fin dalla prossima settimana. Infatti, l'audizione del ministro Lunardi, che dovrà riferire alla Commissione sul quadro delle risorse necessarie ad attivare il rilevante programma di infrastrutture predisposto dal Governo, potrà essere utile anche in considerazione dell'imminente varo del disegno di legge finanziaria per l'anno 2003. Inoltre, fa presente che, recependo alcune richieste di alcuni senatori dell'opposizione, si rende altresì necessaria, nell'ambito della stessa indagine conoscitiva, l'audizione dell'amministratore delegato dell'ANAS in ordine al rinnovo della convenzione con il gruppo Autostrade che, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe stata deliberata con importanti modifiche per gli effetti che ciò potrà avere in termini di investimenti in infrastrutture.

La Commissione conviene unanime sulle proposte del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

**140<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle modalità di erogazione all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici dei fondi di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (n. 135)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Esame e rinvio)

Il relatore MANFREDI riferisce sullo schema di decreto in titolo, con il quale vengono definite le modalità di erogazione dei fondi stanziati con l'articolo 2 della legge n. 93 del 2001, la quale autorizzava la spesa di 11.400.000 euro per l'anno 2001 e di 8.650.000 euro per l'anno 2002 per le finalità indicate dalla legge n. 61 del 1994.

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 1 dello schema di decreto si prevede, al comma 2 dello stesso articolo, l'attivazione di un programma contenente una serie di progetti caratterizzati dai requisiti e dalle specifiche indicati nei successivi articoli.

L'articolo 2 dello schema di decreto disciplina i requisiti e le specifiche relativi alle linee progettuali, prevedendo in primo luogo che l'A-PAT si avvalga principalmente del supporto delle ARPA operanti nella struttura a rete costituita dai progetti Centri Tematici Nazionali (CTN).

L'articolo 3 disciplina poi la formulazione delle specifiche tecniche ed economiche e i criteri di valutazione prevedendo, tra l'altro, che l'A-PAT predisponga le specifiche in questione e stabilisca i criteri di valutazione favorendo l'allineamento di tutti i componenti del sistema delle Agenzie ad uno *standard* operativo minimo per quanto concerne le attività

di monitoraggio, controllo e gestione delle informazioni, e promuovendo lo sviluppo di modalità operative secondo una logica di rete integrata.

L'articolo 4 disciplina la costituzione della commissione cui spetterà valutare le proposte progettuali elaborate in conformità alle linee stabilite dal precedente articolo, mentre l'articolo 5 disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie. L'articolo 6, poi, concerne le modalità di erogazione e trasferimento dei finanziamenti e, al comma 1, dispone che l'APAT stipuli convenzioni con l'Agenzia titolare della proposta progettuale.

In via generale, premesso che nello schema di decreto non viene presa in considerazione la sostanza dei progetti, ma ci si limita a raggruppare gli stessi in singole linee progettuali in funzione delle fasi di progettazione, realizzazione e finanziamento, è evidente l'intendimento di coinvolgere, proprio nella fase progettuale, le ARPA; non sfugge peraltro la difficoltà di armonizzare l'autonomia progettuale delle singole ARPA con l'esigenza dell'integrabilità dei sistemi tra loro e con il sistema statale incentrato sull'APAT. Nel testo, poi, non appaiono chiare le procedure per la scelta dei progetti, il che porterà inevitabilmente al protrarsi dei tempi di realizzazione. In conseguenza di ciò vi sarà un inevitabile effetto di trascinarsi dei finanziamenti, per cui è presumibile che, nel breve periodo, si registrerà una richiesta integrativa di fondi.

In conclusione, preannuncia l'intento di predisporre un parere favorevole con osservazioni volte a raccomandare il perseguimento degli obiettivi individuati, con particolare riferimento all'integrazione dei sistemi operativi, primo fra tutti quello ambientale, auspicando che la commissione di cui all'articolo 4 dello schema di decreto adotti requisiti tali da favorire progetti validi per tutto il territorio nazionale e che si realizzi una gestione complessiva delle fasi di progettazione e concretizzazione delle iniziative tale da ridurre al massimo i tempi, facendo chiarezza sui requisiti ed assicurando la tempestività dei controlli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

**23ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VIZZINI**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per gli affari regionali sull'indirizzo politico del Governo in materia di attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

Dopo una introduzione del presidente VIZZINI – nel corso della quale egli dà conto di una lettera di ringraziamento al Presidente del Senato per il suo intervento, in materia di attuazione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, svolto nella seduta dell'Assemblea lo scorso 19 settembre – ha la parola il Ministro per gli affari regionali LA LOGGIA che riferisce l'indirizzo politico del Governo nella medesima materia.

Prendono quindi la parola il senatore BASSANINI, il deputato BOATO e il senatore BONGIORNO.

Il presidente VIZZINI ringrazia il ministro La Loggia e il sottosegretario di Stato Gagliardi, dichiarando conclusa la procedura informativa in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

*Presidenza del Presidente*  
Alberto di Luca

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**Sulla modifica della denominazione del Comitato**

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, comunica che in seguito all'approvazione della legge del 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», entrata in vigore il 10 settembre 2002, è stata prevista la variazione della denominazione del Comitato al quale sono stati attribuiti nuovi poteri in materia di immigrazione.

In base alla sopra menzionata legge, il Comitato, secondo quanto dispone l'articolo 37, ha pertanto assunto la seguente denominazione: «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione».

La richiamata norma ha ampliato le competenze del Comitato al quale sono riconosciute altresì delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla concreta attuazione della legge medesima, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo.

È stato peraltro disposto che su tali materie il Governo presenti annualmente una relazione al Comitato e che il Comitato riferisca annualmente alle Camere sulla propria attività.

Il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U) interviene indirizzando al Presidente l'invito di individuare in concreto quale sarà l'attività del Comitato in materia di immigrazione ed asilo. Richiamandosi anche alle dichiarazioni del Ministro dell'Interno, onorevole Pisanu, nelle quali era stata sot-

tolineata l'importanza e la necessità di coordinare l'azione italiana di contrasto all'immigrazione clandestina con quella dell'Unione europea, propone che l'immigrazione e i problemi ad essa collegati vengano esaminati in una visione europea ovvero nel quadro delle materie oggetto del mandato del Comitato (acquis di Schengen, spazio di libertà, sicurezza e giustizia).

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, accoglie senz'altro la proposta e suggerisce che venga esaminata e ampiamente discussa nell'Ufficio di Presidenza che si intende fissato per giovedì 26 settembre 2002, alle 14.30.

**Sulla missione svolta a L'Aja il 12 settembre 2002 per l'audizione del Direttore di Europol, Jurgen Storbeck**

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, illustra al Comitato le risultanze della missione svolta a L'Aja fornendo ai componenti del Comitato che non vi hanno preso parte un breve resoconto dei principali argomenti trattati.

Ricorda che durante l'incontro il Direttore di Europol, Jurgen Storbeck, ha tenuto a sottolineare il ruolo sempre più importante svolto dall'organizzazione da lui presieduta nelle azioni di contrasto alla criminalità transnazionale.

Il Direttore di Europol, riguardo le procedure di modifica della Convenzione Europol, ha informato che la Presidenza danese sta sostenendo la proposta nella quale è previsto il coinvolgimento a pieno titolo di tutti i Parlamenti nella funzione di controllo dell'organismo di polizia europea, e ha auspicato la creazione di un comitato congiunto in cui siano rappresentati tutti gli Stati dell'Unione.

Quanto al ruolo delle autorità nazionali centrali, ferma restando la loro funzione di centro di raccolta e riferimento, il Direttore di Europol ha auspicato, da un punto di vista operativo, un maggiore coinvolgimento delle forze territoriali di polizia.

In merito alla possibilità della realizzazione di un dialogo tra i sistemi EIS-SIS ha riferito che la data di avvio della piena operatività dell'EIS (Europol Information System) è stata rinviata presumibilmente a giugno 2003 sottolineando allo stesso tempo l'impossibilità per i vertici Europol di effettuare dei controlli puntuali sullo stato dei lavori poiché il sistema viene sviluppato a Parigi da una società esterna.

A tale proposito il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, esprime l'intenzione di verificare nei prossimi mesi lo stato dei lavori con un'audizione del Direttore di Europol da tenersi presso la sede del Comitato. Un ulteriore ritardo nella messa a punto dell'EIS – sottolinea – diminuirebbe la possibilità di realizzare in concreto un sistema integrato tra EIS e SIS (Sistema Informativo Schengen).

Quanto agli accordi con i Paesi terzi, il Direttore ha ricordato l'apertura dell'ufficio Europol a Washington e i problemi tuttora esistenti nello scambio dei dati personali per la diversità della legislazione in materia di tutela dei dati personali esistente negli Stati Uniti.

Circa il potenziamento della funzionalità operativa di Europol il Direttore ha auspicato che nel prossimo futuro Europol sia in grado di sviluppare una capacità investigativa propria. A questo proposito ha ricordato la recente indagine avviata in Colombia da Europol in collaborazione con gli Stati Uniti in merito alla contraffazione degli euro.

Infine ha evidenziato che nell'ultimo anno il flusso di informazioni da parte degli Stati membri è aumentato sia in termine di quantità che di qualità dei dati trasmessi capovolgendo ciò che negli anni aveva determinato una situazione di «asfissia informativa», non appare invece ancora risolto il problema riguardante la carenza di personale.

Il deputato Giuseppe TARANTINO (FI) dichiara che essendo il contenuto della relazione esaustivo e puntuale non ritiene necessario avanzare richiesta di ulteriori approfondimenti.

Il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U), pur ritenendo che la relazione del Presidente abbia affrontato le tematiche principali trova opportuno sottolineare quelli che a suo parere possono costituire ulteriori spunti di lavoro e di riflessione da parte del Comitato. In particolare reputa che il Comitato debba esaminare il documento sul controllo democratico su cui sta lavorando la Presidenza danese e che debba svolgere un ruolo attivo nella revisione della Convenzione.

Quanto all'organizzazione interna di Europol ricorda che il dottor Storbeck ha sostenuto più volte durante l'incontro l'importanza di differenziare, per motivi gestionali e operativi, la struttura manageriale da quella investigativa.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, rispondendo al senatore Bedin, lo invita a formalizzare la sua richiesta nell'Ufficio di presidenza fissato per giovedì 26 settembre 2002, alle 14.30.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 14.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

80<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 136)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MALAN illustra il provvedimento in titolo non riscontrando profili meritevoli di rilievi salvo che per quanto concerne l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del capoverso del comma 1, in relazione al quale in riferimento alla gestione dei rifiuti ed agli interventi di bonifica dei siti inquinati, appare opportuna una più chiara formulazione, maggiormente aderente con le competenze concorrenti riconosciute alle regioni in materia di gestione del territorio, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, che eviti la possibilità di interpretare la norma suddetta nel senso di una riassunzione da parte dello Stato delle competenze in materia di gestione dei rifiuti già attribuite alle regioni.

La Sottocommissione conferisce pertanto mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi da questi proposti.

*(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

*(1407) BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado*

(Parere su emendamenti alle Commissioni 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE riferisce sugli emendamenti al testo proposto dal relatore delle Commissioni 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite in merito ai provvedimenti in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario*

(Parere su emendamenti alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sugli emendamenti al provvedimento in titolo non ravvisandovi profili meritevoli, per quanto di competenza, di rilievi.

La Sottocommissione, conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere non ostativo.

*(1375) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE la Sottocommissione conviene di esprimere sul disegno di legge in titolo un parere non ostativo.

*(1462) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundè il 29 giugno 1999*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra l'accordo oggetto della ratifica recata dal disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1527) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge n. 1527 proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

la Sottocommissione conviene.

**(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER ricorda che lo scorso 17 settembre la Commissione si è espressa favorevolmente sul riconoscimento dei presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento in titolo e ne illustra il contenuto non riscontrando profili di contrasto con disposizioni costituzionali. Osserva tuttavia che al comma *2-bis* del capoverso dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2002 pare opportuno precisare che le cooperative agricole che possono beneficiare dei prestiti agevolati ivi previsti sono solamente quelle colpite dai danni derivanti dalla riduzione dei conferimenti da parte delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992, come risulta modificata dal presente provvedimento.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini esposti.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (n. 127)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN illustra lo schema di decreto legislativo in titolo non ravvisando profili di contrasto con norme costituzionali né con i criteri e principi fissati per l'esercizio della delega disposta dalla legge n. 144 del 1999 e successive modificazioni.

La Sottocommissione conferisce pertanto mandato al relatore a redigere osservazioni non ostative nei termini proposti.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 131)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore PIROVANO illustra il provvedimento in titolo riscontrandone la conformità con la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di



rifiuti, che esso è volto a recepire, le cui disposizioni sono puntualmente trasposte nello schema di decreto salvo che per quanto attiene ad alcuni profili la cui definizione è rimessa a un decreto che dovrà essere emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute. Dopo aver ricordato che, in base alle modifiche introdotte all'articolo 117 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema viene riconosciuta fra le materie di competenza esclusiva dello Stato, l'oratore rileva tuttavia che, ai sensi dei decreti legislativi n. 22 del 1997 e n. 112 del 1998, sono già state trasferite significative attribuzioni in materia di gestione dei rifiuti da parte dello Stato alle regioni. Osserva pertanto che sarebbe opportuno integrare il provvedimento in titolo contemplandovi il conferimento di una delega espressa alle regioni a provvedere all'eventuale integrazione, ove necessario, della disciplina statale.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi espressi.

*(533) MANFREDI ed altri. – Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe*

*(930) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro in materia di calamità naturali*

(Parere su testo unificato alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando tuttavia che gli articoli 5 e 16 appaiono formulati in termini troppo dettagliati, che potrebbero comprimere eccessivamente le competenze riconosciute alle regioni dalle disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione, come risulta modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

**109<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Tanzi e per le politiche agricole e forestali Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici**  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del decreto-legge n. 200 del 2002 recante interventi urgenti per il comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici. Per quanto di competenza, segnala che all'articolo 2, comma 2, il riferimento alle disponibilità annuali di bilancio dovrebbe essere effettuato indicando espressamente la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002. Con riferimento all'articolo 3, rileva che occorre valutare la compatibilità del primo periodo del comma 1 rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 4-*quinquies* della legge n. 468 del 1978, in quanto la norma in esame sembra rinviare ad atti amministrativi la possibilità di compensazione permanente tra le U.P.B. ivi previste, senza peraltro una esplicita indicazione dei relativi importi e per periodi non circoscritti. Per quanto riguarda l'articolo 5, rileva che occorre avere conferma che la norma agisce come tetto di spesa ed esplicitare quale delle diverse autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legislativo n. 228 del 2001 venga ridotta, posto che quest'ultima abbia capienza finanziaria e non corrisponda a diritti soggettivi incompressibili. Inoltre, segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge n. 388 del 2000, autorizza limiti di

impegno quindicennali decorrenti dal 2001: occorre pertanto avere conferma che tali limiti di impegno non siano stati già attivati per l'importo utilizzato a copertura dell'articolo 5, tenendo anche conto che la pluriennalità dei nuovi limiti di impegno dovrebbe essere correlata al periodo di tempo residuo (pari a 14 anni). Rileva, inoltre, che non vi sono osservazioni sulle restanti parti del provvedimento.

Il sottosegretario TANZI, espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, rileva che, in merito ai chiarimenti chiesti dal relatore, la precisazione richiesta con riferimento all'articolo 2, appare pleonastica. Per quanto riguarda la possibilità di compensazione tra U.P.B. diverse di differenti amministrazioni, attuabile con apposito provvedimento legislativo, fa presente che essa si è resa necessaria in relazione all'esigenza, fermi restando gli stanziamenti complessivamente stabiliti, dalla legge finanziaria, per la legge n. 185 del 1992, di favorire il passaggio dal sistema *ex post* previsto con gli interventi compensativi a carico del fondo di solidarietà nazionale al ricorso *ex ante*, mediante la stipula di apposite polizze assicurative multirischio e globali. Allo stato, pertanto, è stato possibile effettuare solo una stima approssimativa, riportata in relazione tecnica, tenuto conto dell'evolversi del sistema di aiuti. Conseguentemente, è espressamente previsto che gli importi oggetto di compensazione saranno determinati con apposito decreto interministeriale e saranno effettuate le necessarie variazioni di bilancio con successivo decreto del Ministro dell'economia e del bilancio. Con riferimento all'articolo 5, conferma le disponibilità previste a copertura del decreto-legge. Conferma, altresì, che gli importi autorizzati costituiscono un tetto di spesa entro il quale potranno essere effettuati gli interventi di cui al comma 1. Segnala, infine, che tutti gli interventi di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 gravano su un'unica autorizzazione di spesa consistente nella copertura totale del provvedimento. Nel confermare le disponibilità su tale provvedimento, rinvia, in ogni caso, al Ministero delle politiche agricole e forestali per eventuali ulteriori elementi informativi in merito alle singole iniziative di cui al citato decreto legislativo n. 228 del 2001. Da ultimo, fa presente che la durata dei limiti di impegno previsti non viene modificata quando scatta l'anno di decorrenza.

Il presidente AZZOLLINI propone un breve rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, al fine di approfondirne le problematiche emerse alla luce delle risposte fornite dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2002

**34<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

*(1375) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998: parere favorevole.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 14,30 e 20,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (n. 133).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 25 settembre 2002, ore 14,30 e 21,45

### IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

## II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).

- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompati-



bilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

## II. Esame dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, recante misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia (1713).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza (1440).

## VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
  - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
  - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998 (1375).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999 (1462).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999 (1527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Interrogazioni.

**IN SEDE DELIBERANTE**

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo (1435).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento (1287).
- 

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 9 e 15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 14,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- e della petizione n. 349 ad essi attinente.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dall'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Postelegrafonici (n. 44).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 8,45 e 15*

Ore 8,45

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (1707).

- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 45).
- Proposta di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (n. 46).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) (n. 47).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (n. 48).

Ore 15

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione del Ministro della salute.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 8,30 e 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici (1686).
-

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del presidente dell'INPS (n. 49).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (n. 127).
- 

## IGIENE E SANITÀ (12ª)

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 15*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

- Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
  - CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
  - MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
  - TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 8,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 131).



II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle modalità di erogazione all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici dei fondi di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (n. 135).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe (533).
  - SPECCHIA ed altri. – Legge quadro in materia di calamità naturali (930).
- 

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 14,30*

Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 13,45*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di una rappresentanza della Comunità di Sant'Egidio sul tema della lotta contro la pena di morte nel mondo.

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 8,30*

Comunicazioni del Presidente in vista della XXVII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) a Copenaghen dal 16 al 18 ottobre 2002.

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici (1686).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (1692).
- Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento del seguente atto:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Mercoledì 25 settembre 2002, ore 20*

Comunicazioni del Presidente in vista della organizzazione della giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

---









